

# RECHT HABEN UND RECHT BEKOMMEN IM IMPERIUM ROMANUM


## DAS GERICHTSWESEN DER RÖMISCHEN KAISERZEIT UND SEINE DOKUMENTARISCHE EVIDENZ

AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE EINER SERIE VON  
DREI KONFERENZEN AN DER VILLA VIGONI  
IN DEN JAHREN 2010 BIS 2012

HERAUSGEGEBEN VON  
**RUDOLF HAENSCH**

MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH  
**FRÉDÉRIC HURLET**  
**KATHARINA-LUISE LINK**  
**SILVIA STRASSI**  
**ANSGAR TEICHGRÄBER**

WARSCHAU 2016



# **RECHT HABEN UND RECHT BEKOMMEN IM IMPERIUM ROMANUM**

**DAS GERICHTSWESEN  
DER RÖMISCHEN KAISERZEIT  
UND SEINE DOKUMENTARISCHE EVIDENZ**


AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE EINER SERIE  
VON DREI KONFERENZEN AN DER VILLA VIGONI  
IN DEN JAHREN 2010 BIS 2012

HERAUSGEGEBEN VON  
**RUDOLF HAENSCH**

MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH  
**FRÉDÉRIC HURLET**  
**KATHARINA-LUISE LINK**  
**SILVIA STRASSI**  
**ANSGAR TEICHGRÄBER**

WARSCHAU 2016

**T H E J O U R N A L O F J U R I S T I C P A P Y R O L O G Y**  
**Supplement XXIV**



ISBN 978-83-930425-3-7



9 788393 1842537

## INHALTSVERZEICHNIS

Rudolf HAENSCH	
<i>Vorwort</i> .....	IX

### I. Zur Gerichtspraxis zentraler Institutionen der Hohen Kaiserzeit

Frédéric HURLET	
<i>Les origines de la juridiction impériale:</i>	
<i>Imperator Caesar Augustus iudex</i> .....	5
Jean-Pierre CORIAT	
<i>L'empereur juge et son tribunal à la fin du Principat:</i>	
<i>Un essai de synthèse</i> .....	41
Frédéric HURLET	
<i>Entre juridiction civique et juridiction impériale:</i>	
<i>La sphère de compétences du proconsul.</i> .....	63
Andrea JÖRDENS	
<i>Die Strafgerichtsbarkeit des praefectus Aegypti</i> .....	89
Rudolf HAENSCH	
<i>Im Schatten Alexandrias: Der iudicus Aegypti et Alexandriae</i> .....	165
Francesca LAMBERTI	
<i>La giurisdizione nei municipia dell'occidente romano</i>	
<i>e il cap. 84 della lex Irnitana</i> .....	183

Silvia STRASSI

*Prassi giuridico-amministrativa nella χώρα egiziana:*

*Fra lex romana e diritto locale* . . . . . 213

Christopher J. FUHRMANN

*How to kill a bishop:*

*Organs of Christian persecution in the third century* . . . . . 241

## II. Zur Gerichtspraxis zentraler Institutionen der Spätantike

Katharina WOJCIECH

*Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über Senatoren unter Theoderich:*

*Verfahrensrechtliche Kontinuität und politischer Pragmatismus* . . . . . 265

Rudolf HAENSCH

*Die Protokolle der Statthaltergerichte der spätantiken Provinzen Ägyptens* . 299

Sandra SCHEUBLE-REITER

*Zur Rechtsprechung des curator rei publicae/λογιστής in Oxyrhynchos* . . 325

Dominic MOREAU

*The papal appeal court in the sixth century:*

*The example of the Roman Synod of 531* . . . . . 365

## III. Strukturelle Fragen

Benjamin KELLY

*Petitions with requests for registration from Roman Egypt* . . . . . 407

Bernhard PALME

*Eingaben an Militärs im spätantiken Ägypten* . . . . . 457

Roberto MASCELLARI

*La descrizione di atti criminosi e violazioni nei papiri:*

*ὑβρις, αἰκία, πληγαί, βία* . . . . . 483

Claudia MOATTI	
<i>Les erreurs de statut et l'idée de liberté dans l'espace judiciaire romain impérial jusqu'au III<sup>e</sup> siècle</i> .....	523
Alfons BÜRGE	
<i>Typisches und Untypisches bei der Urteilsfindung</i> .....	561
Jean-Jacques AUBERT	
<i>La validité des actes des débus (Codex Theodosianus XV 14)</i> .....	581
Leanne BABLITZ	
<i>Iconographic continuity in the scenes of Jesus' trial before Pilate</i> .....	597

#### IV. Neue Dokumente zur antiken Gerichtspraxis

Sandra SCHEUBLE-REITER	
<i>Fragment mit dem Protokoll einer Verhandlung vor dem Archiereus (?)</i> .....	621
Claudia KREUZSALER	
<i>Säumnisladung und Säumnisfolgen: Ein peremptorisches Edikt auf einem spätantiken Papyrus (P. Vindob. G 14475)</i> .....	633
Denis FEISSEL	
<i>Les breviatica de Kasai en Pamphylie: Un jugement du maître des offices sous le règne de Zénon</i> .....	659

#### Indices

I. QUELLEN	
1. <i>Literarische Quellen</i> .....	741
2. <i>Juristische Quellen</i> .....	748
3. <i>Inschriften</i> .....	754
4. <i>Papyri und Ostraka</i> .....	756
5. <i>Archäologische Zeugnisse</i> .....	770

## II. ORTE

1. *Provinzen und Regionen* . . . . . 772
2. *Städte, Gaue und kleinere Siedlungen* . . . . . 773

## III. PERSONEN

1. *Imperatores und reges* . . . . . 776
2. *Übrige Personen* . . . . . 778

## IV. ÄMTER

1. *Hochrangige im Dienste des Imperium Romanum* . . . . . 785
2. *Unterstützende in Verwaltung und Kirche,  
militärische Chargen bis zum centurio, städtische Amtsinhaber* . . . . . 788

Roberto Mascellari

**LA DESCRIZIONE  
DI ATTI CRIMINOSI E VIOLAZIONI NEI PAPIRI:  
ΥΒΡΙΣ, ΑΙΚΙΑ, ΠΛΗΓΑΙ, ΒΙΑ\***

1. DESCRIZIONI DI VIOLENZA FISICA: ΥΒΡΙΣ, ΑΙΚΙΑ, ΠΛΗΓΑΙ

**D**AI TESTI DELLE PETIZIONI e di altri documenti egiziani su papiro possiamo agevolmente osservare che le espressioni più tipiche per raccontare e denunciare un atto di violenza coinvolgono sia il termine ὕβρις<sup>1</sup> e i suoi derivati, sia il termine πλῆγαι, in proposizioni particolar-

\* Ringrazio Rudolf Haensch e gli anonimi referees del volume per i preziosi consigli che hanno consentito di migliorare questo lavoro in più punti.

<sup>1</sup> Cfr. J. H. LIPSIVS, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim 1966 (ristampa dell'ediz. 1905-1915), p. 420-429; R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, Warszawa 1955 (2<sup>a</sup> ed.), pp. 435-442 sull'ὕβρις; U. E. PAOLI, «Hybris», [in:] *Novissimo Digesto Italiano* VIII, Torino 1962, pp. 113-114; H.-A. RUPPRECHT, «Hybris. Anmerkungen zu einem Delikt in den Papyri der Ptolemäischen und Römischen Zeit», [in:] ST. BUCHHOLZ, P. MIKAT & D. WERKMÜLLER (edd.), *Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung*, München 1993, pp. 269-275; B. ANAGNOSTOU-CAÑAS, «La réparation du préjudice dans les papyrus grecs d'Égypte», *Symposion 2005*, pp. 307-326, alle pp. 314-326. Sull'ὕβρις cfr. l'ampia trattazione di N. R. E. FISHER, *Hybris, a Study in the Values of Honour and Shame in Ancient Greece*, Warminster UK 1992, che riassume anche altri suoi interventi precedenti. Per ulteriori rimandi alla vastissima biblio-

mente uniformi tra loro e convenzionali. Il più delle volte il concetto di ὕβρις introduce la descrizione dell'atto delittuoso, una volta che si è già inquadrato cronologicamente il racconto e chiarite le circostanze ed eventuali antefatti. Constatiamo che la famiglia lessicale di ὕβρις nel linguaggio delle petizioni viene quasi sempre usata in associazione al verificarsi della violenza fisica più concreta, e a volte è usata direttamente per esprimerne la realizzazione (cfr. *SB* XVIII 13087 ἐτραυμάτισαν μεθ' ὕβρεως πλείστης καὶ πληγῶν, *SB* XVI 12470 ὕβρισε πληγαῖς),<sup>2</sup> mentre solo in rari casi si riferisce a ingiurie verbali,<sup>3</sup> sebbene, come è noto, nella tradizione letteraria greca da Omero in poi il termine possieda un campo semantico più ampio e complesso, che può indicare l'ingiuria verbale o implicare anche un giudizio morale sull'indole delle persone. Più ristrette implicazioni semantiche ha invece l'uso del verbo αἰκίζω in espressioni come πολλαῖς με πληγαῖς ἠκίσαντο attestate soprattutto dal II secolo d.C.:<sup>4</sup>

grafia generale sull'ὕβρις, sia in ambito giuridico che letterario, cfr. RUPPRECHT, «Hybris» (cit. *supra*), p. 270 n. 2; RBLG, *s.v.*; C. PELLOSO, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008, p. 37 nota 15.

<sup>2</sup> Cfr. RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 273 e nota 18. Nei papiri vediamo che il termine ὕβρις non era indispensabile per inquadrare un episodio di violenza fisica (nelle petizioni non mancano le descrizioni di percosse e pestaggi che non contemplano l'utilizzo di questa parola), ma che comunque episodi caratterizzati fondamentalmente da πληγαί erano senz'altro definibili come ὕβρις: oltre a *SB* XVIII 13087 (4 a.C.; ἐτραυμάτισαν μεθ' ὕβρεως πλείστης καὶ πληγῶν); *SB* XVI 12470 (fine I-inizio II; συναβῶν (...) ὕβρισε πληγαῖς), possiamo osservare *P. Oxy.* xxxi 2563, (ca. 170 d.C., Ossirinco, petizione all'epistratego), ll. 14 e 27, e *SB* IV 7464 (= *P. Graux* I 4, 248 d.C., Arsinoite, al centurione) che esplicitamente definiscono e riassumono come ὕβρις episodi di πληγαί, e *P. Athen.* 34, un rapporto medico del 347 d.C.: l. 8 ὕβριν διὰ πληγῶν.

<sup>3</sup> ἐξυβρίζω in *P. RyI.* II 116 (194 d.C., Hermopolis) (καὶ οὐ μόνον ἐξύβρισαν ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσθῆτά μου περιέσχισαν, κτλ.), e *SB* VI 9421 (III d.C., Ossirinco) (ἐξύβρισεν ἡμᾶς ῥητοῖς τε καὶ ἀρρήτοις, κτλ., dopo la reazione a questi insulti segue poi una vera e propria violenza fisica, descritta con altri termini); più incerto il caso di *PSI* III 222 (fine III-inizio IV, Herakleopolis): (...) μεθ' ὕβρεως καὶ λοιδο[ρι]ῶν ἀπεπέμφαντο (...). TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), pp. 435-442 sull'ὕβρις: a p. 440 nelle note 56 e 57 i vari sensi che TAUBENSCHLAG distingue nell'uso del termine: violenza fisica, insulti e altro.

<sup>4</sup> Nel linguaggio delle petizioni il verbo αἰκίζω ricorre continuamente in connessione con il termine πληγαί, in espressioni del tipo πληγαῖς ἠκίσαντο: cfr. *P. Mich.* VI 421 (41-54 d.C.), l. 24, *P. Strasb.* VI 521 (I d.C.), l. 8, *P. Oslo* II 22 (127 d.C.), l. 10, *BGU* I 256 (137-142 d.C.), l. 20, *P. Amb.* II 77 (139 d.C.), l. 19, *P. Sijp.* 16 (155 d.C.), l. 9, *P. Oxy.* L 3561 (ca.

il concetto di *αἰκία* nel linguaggio legale rimanda solo all'aspetto oggettivo della violenza fisica, contro la quale secondo il diritto attico i privati potevano tutelarsi attraverso una *δίκη αἰκίας*.<sup>5</sup> La parola è ampiamente attestata nel linguaggio legale fin dall'epoca classica per indicare un tipo di accusa per aggressione fisica esplicitamente distinto dall'*ὑβρις*: cfr. il passo di Lisia riportato da Fozio:<sup>6</sup>

*ὑβρις ἢ μετὰ προπηλακισμοῦ καὶ ἐπηρείας αἰκία, αἰκία δὲ πληγαὶ μόνον. Λυσίας ἐν τῷ Περὶ αἰκίας πρὸς Ἴσοκράτην· καίτοι τις οὐκ οἶδεν ὑμῶν, ὅτι τὴν μὲν αἰκίαν χρημάτων ἔστι μόνον τιμῆσαι, τοὺς δὲ ὑβρίζειν δόξαντας ἔξεστω ὑμῖν θανάτω ζημιούν;*<sup>7</sup>

165 d.C.), l. 11, *P. Fay.* 108 (169–170 d.C.), l. 14, *P. Oxy.* xxxi 2563 (ca. 170 d.C.), l. 33, *BGU* 1 242 (187–188 d.C.), l. 8, *P. Mich.* vi 425 (198 d.C.), l. 14, *SB* xx 14975 (11 d.C.), l. 16, *BGU* 1 45 (203 d.C.), l. 14, *SPP* xxii 54 (210 d.C.), l. 13, *P. Oxy.* xxxviii 2853 recto (ca. 245–249 d.C.), l. 8, *SB* iv 7464 = *P. Graux* 1 4 (248 d.C.), l. 11, *P. Dubl.* 18 (257–259 d.C.?), l. 12, *P. Cair. Isid.* 63 (297 d.C.), l. 24, *P. Flor.* 1 59 (111 sec.), l. 2, *P. Oxy.* lxi 4122 (305 d.C.), l. 10, *P. Grenf.* 11 78 (307 d.C.), l. 14, e alla l. 19 *ἐμ[οὶ ὑ]π' αὐτῶν αἰκίζο[μένω] καὶ τυπτομένω*. Da menzionare è anche *SB* 1 5238 (14 d.C.), il cui testo è lacunoso: *πληγὰς ἐπιφέρει μοι, οὐ δυνάμει[νος ὑποφέ]ρει τὰς [αἰ]κ[ε]ίας* (l. *αἰκίας* *ἀδικίας* (...)). In alcuni casi alla descrizione di tale comportamento viene aggiunto il concetto di *ὑβρις* (cfr. *BGU* 1 256, *BGU* 1 242, *P. Mich.* vi 425).

<sup>5</sup> Per un'estesa discussione delle differenti implicazioni dei processi per *ὑβρις* e *αἰκία* cfr. FISHER, *Hybris* (cit. n. 1), pp. 36–85. A. Z. BRYEN, «Visibility and violence in petitions from Roman Egypt», *GRBS* 48 (2008), pp. 181–200, p. 195, attribuisce a *αἰκία* e *αἰκίζω* nel linguaggio dei documenti papiracei il senso primario di «vergogna» e «disonore», ritenendo che nell'espressione *ἠκίσθαι τῶν πληγῶν* alla l. 10 di *P. Oxy.* lxi 4122 (305 d.C.) «the link between the blows to the arm and the concept of shame (*αἰκία*) should be a clue to how the petitioner wants the reader to understand his story». In realtà, l'associazione del verbo alle *πληγαί* nei racconti di petizioni è una consuetudine formulare assai diffusa dal 11 secolo in poi, che ben si adatta al senso di *αἰκία* come «tortura», «supplizio», e poi, ridimensionato, come semplice «aggressione» (fisica) – anche se, senza dubbio, l'atto può risultare oltraggioso dal punto di vista della vittima – diffuso in letteratura e ben distinto dall'*ὑβρις*.

<sup>6</sup> Photius, *Lexicon s.v. ὑβρις*, v 11 Theodoridis. La voce è riportata poi in modo quasi identico ma incompleto – credo problemi la ripetizione della parola *αἰκία* – da *Et. Gen.* AB s.v. *ὑβρις*, *Suda* v 16 ADLER, e altri lessici posteriori.

<sup>7</sup> «ὑβρις: Ἡ αἰκία [aggressione] compiuta con trattamento oltraggioso e insolenza, mentre Ἡ αἰκία consiste solo di percosse. Lisia, nel discorso *Περὶ αἰκίας*, in risposta a Isocrate: «E tuttavia chi di voi non sa che è possibile punire Ἡ αἰκία solo con una sanzione pecuniaria, mentre vi è concesso punire con la morte quelli che risultano aver compiuto ὑβρις?».

La famiglia lessicale di *αἰκία* si trova poi spesso impiegata in letteratura per indicare la «tortura», la «punizione» o precisamente la «fustigazione» praticata da personale di polizia (più o meno legalmente a seconda dei casi), per lo più in associazione con *βάσανος* e derivati,<sup>8</sup> e con questa gamma di significati ristretti i termini vengono recepiti dall'antica lessicografia.<sup>9</sup>

La posizione di rilievo di *ὑβρις* nelle denunce che raccontano di violenze richiama formulazioni di ambito giuridico che d'altronde utilizzavano una parola molto comune della lingua greca di tutti i giorni: negli oratori attici non mancano i riferimenti alla legge sull'*ὑβρις*,<sup>10</sup> finalizzata a perseguire chi oltraggiava fisicamente o verbalmente una qualsiasi altra persona arrivando a lederne la reputazione, ponendosi per spirito di sopraffazione consapevolmente al di sopra delle leggi. Secondo le norme ateniesi chi ravvisava un simile comportamento poteva promuovere un'azione pubblica, una *γραφὴ ὑβρεως*, che portava a un *ἀγὼν τιμητός* in cui al giudice non era precluso decidere per la pena di morte.<sup>11</sup> Dall'Egitto ci

<sup>8</sup> Questo è il preciso valore di *αἰκία* alla l. 4 di *P. Oxy.* IX 1186 (IV d.C.).

<sup>9</sup> Accanto al senso originario descritto in *Suda* αἰ 167 Adler e oltre al passo di Lisia citato da Fozio (v. *supra*, n. 6) è da tenere presente *Suda* αἰ 168 ADLER (*Αἰκία: ἡ τρώσις*), αἰ 169 Adler, e Ammonius Gramm. *De adf. vocab. diff.* 20: *αἰκίαι καὶ ὑβρεις διαφέρουσιν. αἰκίαι μὲν γὰρ εἰσιν αἰ ἄνευ προπηλακισμοῦ πληγαί* («Le azioni di *αἰκία* e le azioni di *ὑβρις* differiscono: le azioni di *αἰκία* consistono di percosse senza comportamento inteso a oltraggiare»); cfr. *CGL* II 220. 29 *αικίζω verbero*, II 206. 19 *Verberatio: εκῆ βασανος*.

<sup>10</sup> Cfr. Dem. *Mid.* 28, 2; 21, 33–36, ecc.; Dem. *Pant.* 33, 2–6; 38, 58; Aeschin. *in Tim.* 15, 2; 17, 2. PAOLI, «Hybris» (cit. n. 1), p. 114, mette in guardia sull'affidabilità del testo di leggi riportate nelle opere degli oratori attici (potrebbero essere state alterate e ricostruite da tardi eruditi), ma in base ai confronti disponibili ritiene attendibile il testo della legge tramandato in Dem. *Mid.* 47: *Ἐάν τις ὑβρίζη εἰς τινα, ἢ παῖδα ἢ γυναῖκα ἢ ἄνδρα, τῶν ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων, ἢ παράνομόν τι ποιήσῃ εἰς τούτων τινά, γραφέσθω πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων οἷς ἔξεστιν* («Se uno usa *ὑβρις* contro qualcuno, o bambino, o donna, o uomo, sia contro liberi che schiavi, o compie contro qualcuno di questi un atto contrario alle leggi, chi vuole tra gli Ateniesi che ne hanno facoltà presenti una *γραφὴ* presso i Tesmoteti»). La norma riportata da Demostene, finalizzata a tutelare il bene comune della *πόλις*, voleva impedire gli abusi contro individui appartenenti a tutte le categorie sociali, compresi gli schiavi; ma ovviamente era solo chi deteneva i pieni diritti di cittadinanza che poteva promuovere un'azione penale e contemporaneamente prendersene la responsabilità.

<sup>11</sup> Cfr. LIPSIVS, *Das attische Recht* (cit. n. 1), p. 428 e nota 37, e, con un'ampia discussione, FISHER, *Hybris* (cit. n. 1), pp. 36–150.

sono giunti testi normativi che contengono espliciti richiami all'ὑβρις, come i *Dikaionmata* di *P. Hal.* 1 del III sec. a.C., in parte ispirati al diritto ateniese, dove sono dedicati specifici paragrafi a ὑβρις e a πληγαί (rispettivamente ll. 210-213<sup>12</sup> e ll. 203-209) che prescrivono precise punizioni fisiche e ammende pecuniarie contro i colpevoli. E sempre nel III sec. a.C. funzionari di Magdola per riassumere l'argomento di alcune petizioni scrivono *περὶ ὑβρεως ο περὶ πληγῶν* sul *verso* dei documenti.<sup>13</sup>



## 2. ΥΒΡΙΣ NELLA PRATICA DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI: CONSAPEVOLE RICHIAMO ALLA LEGISLAZIONE?

Il fatto che l'ὑβρις potesse rappresentare un'accusa adatta a reprimere un'ampia gamma di comportamenti non deve portare comunque a identificare necessariamente ogni comparsa del termine o di un suo derivato con un deliberato richiamo a una norma.<sup>14</sup> Hans-Albert Rupprecht<sup>15</sup> evidenzia

<sup>12</sup> *P. Hal.* 1, ll. 210-213: ὑβρεως. ἐάν τις καθυβρίσῃ ἕτερος ἑτέρου τ[ῶ]ν ἀγράφων, ὁ τα[ρ] [...] μενος τιμησάμενος δικασάσθω, προσγρα[ψά]σθω δὲ ὀνομασί, τ[ί] ἂν φῆι ὑβρισθ[ῆ]ναι καὶ τὸν χρόνον ἐν ᾧ ὑβρίσθῃ. ὁ δ[ε] ὀφλῶν διπλοῦν ἀπ[ο]τεισάτω, ὃ ἂν τὸ δικαστήριον τιμήσῃ («ὑβρις: se una qualunque persona compie ὑβρις verso qualcun altro – tra i casi non specificati –, [la parte lesa] fatta una stima del danno intenti la causa, ma scriva anche espressamente in quale modo e quando ha subito ὑβρις. Chi viene condannato dovrà pagare il doppio del valore stabilito dai giudici»).

<sup>13</sup> V. *infra*. Un ulteriore confronto potrebbe essere fornito da *SB* 1 5235, petizione del 14 d.C. dove si fa riferimento a un editto del prefetto che pare vietasse di μί[σ]γῃσθα[ι] τὰς τοιαύτας ὑ[β]ρεις καὶ [πληγὰς]. Non mancherebbero esempi di comunicazioni ufficiali di simile banalità nell'Egitto romano, che più che valore normativo assumono il senso di un ammonimento riguardo a una qualche situazione deprecabile; ma bisogna comunque tenere conto che l'integrazione di questi righe che accennano al contenuto dell'editto è frutto di congettura del primo editore WESSELY.

<sup>14</sup> Di diversa impostazione è invece la trattazione in TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), pp. 435-442.

<sup>15</sup> RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 271, «An die Hybris als solche werden dann aber keine deliktischen Folgen geknüpft». Per quanto riguarda «l'abuso di autorità», RUPPRECHT, *ibidem*, nota 6, cita *P. Leit.* 6 (= *SB* x 10198, 216-217 d.C.), ma il contesto di ] καὶ π[ά]σης

che in molti testi papiracei ὕβρις e derivati compaiono non per indicare una specifica categoria delittuosa, ma per esprimere vari significati legati a un comune uso linguistico, e in particolare quando il redattore vuole mettere l'accento sull'arroganza e la sfrenatezza dell'agire di una persona.<sup>16</sup>

ὕβρεω[ς] non è chiaro a causa delle lacune, e quindi non è possibile verificare con quale precisa funzione venga qui impiegato il termine. *P. Oxy.* VIII 1119 (= *WCbr.* 397, 253 d.C., Ossirinco) è ricordato da RUPPRECHT, *ibid.*, nota 7, come caso di *hybris* intesa come disprezzo di disposizioni delle autorità, non comunque per indicare un delitto ma solo per uso descrittivo. Ma l'integrazione alla l. 22 è proposta dagli editori GRENFELL e HUNT solo per esprimere il significato della frase conclusiva della lettera del senato di Antinoe all'epistratego: nel resto del documento l'illegalità e «l'audacia» del funzionario responsabile della nomina illegale è descritta con altri termini: alla l. 8 τὴν τόλμαν καὶ τὴν παρανομίαν τοῦ αὐτοῦ ἀμφοδογραμματοῦτος, κτλ. e alla l. 18, nella stessa lettera del senato di Antinoe riportata in copia, τῆς παρανομίας παρὰ τῶν πλημ[μελ]εῖν ἐπιχειρούντων εἰς τε τὰς θείας νομοθεσίας. L'integrazione *exempli gratia* non può essere considerata come attestazione di un uso linguistico.

<sup>16</sup> Mentre il concetto espresso da «πληγαί», assimilabile al concetto di *δίκη αἰκίας* del diritto attico, è molto concreto ed è di facile comprensione, indicando un semplice assalto fisico che non implica un intento di sopraffazione morale, il reato di ὕβρις nella legge Alessandrina come nel diritto attico rimane privo di una precisa definizione dei limiti di applicabilità, tanto che il termine sembra poter implicare tutta la gamma di significati attestata dalla tradizione letteraria. Bisogna tenere conto che «il legislatore attico usa i termini ὕβρις e ὕβριζέειν con implicito riferimento al significato che quei vocaboli hanno nel linguaggio corrente, senza definirne il preciso valore giuridico» (PAOLI, «Hybris» [cit. n. 1], p. 113). PAOLI, *ibidem*, p. 114, evidenzia i rischi derivanti dall'imprecisa definizione del reato. Cfr. RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 270; ANAGNOSTOU-CAÑAS, «La réparation du préjudice» (cit. n. 1), pp. 320–321. Nella Grecia antica mancava un linguaggio giuridico in senso tecnico e una discussione generale sul campo di attuazione della norma a opera di giureconsulti analoghi a quelli caratteristici del mondo romano: cfr. E. SEIDL, *Ptolemäische Rechtsgeschichte*, Glückstadt 1962, p. 141; H.-A. RUPPRECHT, *Introduzione alla Papirologia*, ediz. italiana a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino 1999, p. 96; RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 275. Ciò deve portare a considerare criticamente le affermazioni di giuristi di epoche relativamente tarde (dall'epoca Augustea in poi) che credevano di poter ravvisare nella nozione di ὕβρις il modello per lo sviluppo delle definizioni del delitto di *iniuria* nel diritto romano preclassico, che è invece probabilmente solo il risultato di secoli di autonoma legislazione romana in materia, dalle XII tavole sino alla *Lex Cornelia de iniuriis*; cfr. le considerazioni in G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1998, p. 18; possibilista appare invece la posizione di ANAGNOSTOU-CAÑAS, *ibidem*, p. 315. Istituti e norme che potrebbero essere stati influenzati da modelli greci sarebbero comunque stati così tanto rielaborati dai giuristi romani che ne risulterebbe irricognoscibile la loro ipotetica origine: l'assimilazione dei due concetti e la loro reciprocità lessicale nel campo giuridico può eventualmente essere verificata solo per il diritto di epoca post-Augustea; cfr. PUGLIESE, *ibidem*, p. 17.

Mi preme mettere in rilievo che molti sono i casi dove ὑβρις rientra in frasi che si ripetono simili o uguali nel corso degli anni, il cui utilizzo più che da tattiche di impostazione retorica del documento<sup>17</sup> è dettato dall'utilizzo di repertori di formule convenzionali da parte degli scribi.<sup>18</sup> Il dubbio che sorge in questo caso è: dove finisce l'inquadratura giuridico dei termini e quindi di tutta la richiesta, e dove comincia la mancanza di capacità espressiva dei redattori di petizioni e quindi la copiatura pedissequa? Considerando che di consueto repertori di frasi convenzionali fornivano agli scribi il materiale terminologico ripetuto per secoli, dobbiamo ritenere che raramente il complesso delle disposizioni penali emanate in antiche leggi o in più recenti editti potessero consapevolmente essere tenute presenti nella pratica quotidiana di redazione dei documenti nei γραφεῖα. L'inserimento nelle più semplici denunce di queste formule ricorrenti ci fa comunque supporre che permettessero un veloce inquadratura del contenuto da parte di chi riceveva la richiesta, ma non tanto per permettere una classificazione penale ed escluderne altre, quanto per definire e far riconoscere subito degli atti (violenze, furti, danni) che possono trovarsi anche abbinati e misti tra loro, e che hanno comunque bisogno di essere descritti più minuziosamente con altri termini. Essendo per lo più privi di una vera formazione giuridica pare d'altronde che gli scrivani, nell'usare parole nella lingua greca tanto comuni e che prese da sé non appartenevano a un lessico tecnico-specialistico, riproponevano sì spesso simili o identiche sequenze di termini per adesione a una tradizione conservativa, ma tuttavia non peritandosi in alcuni casi di variare le formule e ricombinarle, e adoperare i singoli lemmi sfruttando uno o più tratti del loro abituale carico semantico.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Cfr. RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 275 nota 30.

<sup>18</sup> A proposito dell'utilizzo di repertori di formule da parte degli scribi che redigevano le petizioni, rimando alla mia tesi di dottorato sulle petizioni nell'Egitto romano (Università degli Studi di Firenze, 2012), di prossima pubblicazione.

<sup>19</sup> Forse un po' troppo categorica l'affermazione di RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 272: «Aus den Angaben der Urkunden läßt sich jedoch kein Charakteristikum für die Hybris entnehmen, da in den Fällen, in denen das Handeln nicht als Hybris bezeichnet wird, keine signifikant abweichenden Sachverhaltsschilderungen begegnen». Ma è un utile monito a distinguere caso per caso il reale valore attribuito a queste parole nei papiri.

Bisogna chiedersi quindi caso per caso quanto il redattore conservasse la consapevolezza di richiamare antiche o più recenti codificazioni legislative, e anche quanto l'inserimento di parole come ὕβρις e πληγαί fosse visto da coloro che dovevano esaminare i documenti come un richiamo a specifiche normative: la progressiva scomparsa già nelle petizioni di epoca tolemaica<sup>20</sup> dei riferimenti alle pene in denaro previste dai *Dikaionata* alessandrini per simili reati fa desumere che il linguaggio delle denunce di violenze e altri atti criminali, che in questo modo viene ereditato dalla prassi redazionale in epoca romana e che rimane assai allusivo per quanto riguarda ciò che avrebbe seguito il riconoscimento delle responsabilità degli accusati, avesse a un certo punto perso il contatto diretto con la più antica legislazione, e che servisse solo allo scopo di permettere un rapido scambio comunicativo tra presentatori delle petizioni e amministratori, senza che i termini usati fossero pregiudiziali per i successivi procedimenti.

I *petita* finali delle petizioni che denunciano violenze fisiche non si differenziano in base all'uso dei termini ὕβρις, πληγαί o αἰκίζω: la maggior parte attraverso l'uso di formule standard richiede (a strateghi, centurioni, ἐπιστάται φυλακιστῶν, o a più alti magistrati) la convocazione degli accusati esprimendo la finalità di una generica «punizione» o semplicemente di «ottenere giustizia». Ma la scomparsa dai documenti dei riferimenti ai *τιμήματα* previsti dai *Dikaionata* alessandrini per il delitto di ὕβρις e l'osservazione che il termine ha in molti casi un senso generico non deve portare comunque a sottovalutare il significato legale che la parola può assumere occasionalmente nei documenti anche in epoca romana.<sup>21</sup> Se infatti è possibile e probabile che antiche formulazioni di antiche leggi del regno tolemaico non fossero più percepite come attuali e anzi se ne fosse sbiadito il ricordo, dal II secolo in poi non mancano casi, citati dallo stesso Rupprecht,<sup>22</sup> in cui la parola ὕβρις da sola descrive

<sup>20</sup> Cfr. ANAGNOSTOU-CAÑAS, «La réparation du préjudice» (cit. n. 1), pp. 317-318; RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 273.

<sup>21</sup> RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 275, conclude invece che «Ein eigenständiges Delikt scheint die Hybris spätestens in römischer Zeit nicht mehr gewesen zu sein».

<sup>22</sup> Cfr. alcuni casi citati da RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 273 nota 19.

tutto ciò che si addebita agli accusati (cfr. *SB XIV 12199*, 155 d.C.), sia un atto preciso (*P. Lond.* II 342 [p. 173], 185 o 217 d.C.), sia l'addebito all'avversario di una tipologia di reato che può essere sottoposta a una specifica valutazione da parte degli organi giudiziari. In una prospettiva diacronica bisogna valutare che da un certo momento in poi l'utilizzo del termine possa in taluni casi voler richiamare esplicitamente concetti di ambito giuridico diffusi nel contesto di una *koine* giurisprudenziale bilingue: a tal proposito è opportuno fare un discorso comune per l'*ὑβρις* e la parola *βία*.



### 3. BIA CON VALORE DESCRITTIVO SENZA CATEGORIZZAZIONE GIURIDICA

Col proposito di trattare organicamente la sfera del «diritto penale», Rafał Taubenschlag<sup>23</sup> applicava alla casistica dei documenti papirologici egiziani, dall'inizio dell'epoca tolemaica fino all'epoca bizantina, una principale classificazione giuridica in casi di *ὑβρις* e *βία*, che è stata poi adottata anche da Anna Di Bitonto nei suoi repertori di petizioni di epoca tolemaica.<sup>24</sup>

Se la nozione di *ὑβρις* non in tutti i casi viene utilizzata con riferimento alla sfera giuridica, le formule con *ὑβρις* e *ὑβρίζω* svolgono per lo meno un ruolo di rilievo nel riconoscimento delle denunce per violenze (soprattutto quando ci troviamo di fronte a testi frammentari). Ma lo stesso non si può dire per la voce *βία*, che per Taubenschlag rappresenta un'altra delle principali classificazioni di delitto accanto all'*ὑβρις*.<sup>25</sup> Egli la intende come una delle nozioni giuridiche che concretamente per più di otto secoli erano presupposte in Egitto dai governanti e dagli amministratori della giustizia, e sulla quale secondo Taubenschlag doveva esiste-

<sup>23</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), cap. III, § 51 «delicts», pp. 429-478.

<sup>24</sup> A. DI BITONTO, «Le petizioni al re - Studio sul formulario», *Aegyptus* 47 (1967), pp. 5-57, EADEM, «Le petizioni ai funzionari nel periodo tolemaico», *Aegyptus* 48 (1968), pp. 53-107, e EADEM, «Frammenti di petizioni del periodo tolemaico», *Aegyptus* 56 (1976), pp. 109-143.

<sup>25</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), sul delitto di *βία* pp. 442-449.

re una specifica e dettagliata normativa rispecchiata dal contenuto e dal linguaggio dei documenti. Lo definisce come delitto che «occupies an intermediate stage between delicts against an individual and those against his property». Sostanzialmente lo stesso quadro e medesima impostazione ripropone alla fine degli anni '60 Wolfgang Dahlmann nel suo studio specificamente dedicato alla *βία* come concetto giuridico.<sup>26</sup> E così Anna Di Bitonto nei suoi repertori di petizioni di epoca tolemaica<sup>27</sup> impiega la contrapposizione *ὑβρις* e *βία* come principale metodo di classificazione dei documenti. Ma la classificazione dei casi denunciati in due categorie di reati distinti come *ὑβρις* e *βία* non è applicabile né per i papiri di epoca tolemaica, né per quelli di epoca romana. È indubbio che *βία* e i suoi derivati entrino in gioco principalmente in casi di furti, estorsioni o altri delitti contro la proprietà, ma nei testi delle petizioni la *βία* non si pone in alternativa alla *ὑβρις* e non viene messa così spesso e con evidenza al centro del racconto dei fatti.<sup>28</sup>

Taubenschlag a sostegno della sua classificazione richiamava per il concetto di *ὑβρις* la legge alessandrina e per la *βία* il diritto attico.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> W. DAHLMANN, *Η βία im Recht der Papyri*, diss., Köln 1968. Egli come introduzione (pp. 1-6) sottopone il concetto a una valutazione critica, descrivendo l'evoluzione semantica della parola. Alle pp. 6-10 DAHLMANN riporta le classificazioni e gli elenchi di documenti concernenti *βία* già dati da TAUBENSCHLAG.

<sup>27</sup> DI BITONTO, «Le petizioni al re» (cit. n. 24), pp. 27-28; EADEM, «Le petizioni ai funzionari» (cit. n. 24), pp. 79-80.

<sup>28</sup> Un simile schema viene brevemente riproposto anche da D. W. HOBSON, «The impact of law on village life in Roman Egypt», [in:] B. HALPERN & D. W. HOBSON (edd.), *Law, Politics and Society in the Ancient Mediterranean World*, Sheffield 1993, pp. 193-219, a p. 201, che evidentemente trae la dicotomia *ὑβρις* e *βία* da TAUBENSCHLAG. Ma la traduzione inglese che lei propone per le due parole, *βία*=violence e *ὑβρις*=insolence, equivale ai significati primari riportati nei dizionari, non alle connotazioni con cui queste parole vengono usate nella pratica delle petizioni su papiro e comunque attestate anche nella tradizione letteraria (*βία* costrizione, *ὑβρις* violenza vera e propria). Il termine *βία* e i derivati compaiono prevalentemente nel contesto delle violazioni di proprietà, come già precisavano TAUBENSCHLAG e DI BITONTO. Su questa confusione di HOBSON cfr. il rilievo di A. Z. BRYEN, *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation*, Philadelphia 2013, pp. 55, 299 e nn. 9-10. Inoltre la stessa HOBSON nella nota a p. 215 del suo articolo dichiara di non trovare alcuna chiara distinzione tra i due termini.

<sup>29</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), nota 68 a p. 442. Cfr. LIPSIUS, *Das attische Recht* (cit. n. 1), pp. 637-639. Il riferimento di TAUBENSCHLAG (la nota 68 rimanda a pp. 431-432)

Innanzitutto una corrispondenza diretta tra le leggi attiche e i procedimenti nell'Egitto greco-romano non è così scontato, essendo già problematico stabilire caso per caso le relazioni dei testi dei papiri con le leggi di Alessandria testimoniate da *P. Hal.* 1 o altre fonti. Ed è arduo trovare l'evidenza che una tale dicotomia fosse presupposta dai documenti papi- racei. Se si considerano gli esempi riportati alle pp. 442-447 di *The Law*<sup>2</sup> appare chiaro il metodo adottato da Taubenschlag per questa elencazione: come per ὕβρις egli pone sempre una corrispondenza diretta tra la comparsa della voce βία, o di uno qualsiasi dei suoi derivati denominali, e una classificazione giuridica che sarebbe stata presupposta e consapevolmente evocata da chi scriveva queste parole nei documenti.<sup>30</sup> E data la frequenza d'uso di ὕβρις e βία nella lingua greca, le due nozioni diventano le più ampie categorie di reati che sarebbero state presupposte dal diritto greco e egiziano come testimoniato dai papiri. Così che lo stesso Taubenschlag afferma che «the delict of βία is not uniform»,<sup>31</sup> ma non per questo

a Diodoro (1 77, 3) non è affatto stringente per identificare una norma egiziana sulla βία. Non mancano altri riferimenti di altri autori a leggi o accuse τῶν βιαιῶν fuori dall'Egitto: Cfr. Dem. *Pant.* 33, 2-5: in particolare vi si precisa che ἡ αἰκία e τὰ τῶν βιαιῶν comportano procedimenti distinti rispetto alla ὕβρις. Cfr. inoltre Harp. Gramm. *Lexicon*, 73, 1 (DINDORF); Eur. *Ion* 445; Plut. *Lib.* 2. Cfr. anche Cass. Dio xxxvii 31, 3: βίας γραφήν τῷ Κατιλίῳ παρεσκεύασε. Assai significativa è la distinzione enunciata dallo scolio a Plat. *Rep.* 464e (= *Lex. Rhet. Cantabr.* 72, 10) tra la δίκη βιαιῶν e la δίκη βίας, rispettivamente per violenza contro beni mobili e per violenza contro persone, che appare, per la stessa esplicita impostazione della nota, come frutto di classificazioni e definizioni posteriori (... σημειωτέον δὲ ὅτι βιαιῶν γράφουσι τὴν δίκην οἱ παλαιοί, καὶ οὐδεὶς βίας).

<sup>30</sup> Diverse volte include nel reato di βία anche documenti dove il termine non compare affatto o dove la lettura è assai dubbia (cfr. *P. Hib.* 1 34), e così DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), pp. 6-22., che ripropone puntualmente tutti i papiri citati da TAUBENSCHLAG. Non è chiaro perché R. TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig 1916, p. 84 note 4 e 5, e IDEM, *The Law* (cit. n. 1), p. 447 note 86 e 87, ripreso da DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), p. 8, associ alla βία anche *P. Flor.* 1 61 e *BGU* IV 1138. Pare comunque che sia una classificazione attribuita ai documenti dallo stesso TAUBENSCHLAG. Diversa impostazione hanno le pagine di TAUBENSCHLAG che trattano le azioni a difesa della proprietà in contese sui confini, *ibidem*, pp. 245-249: nei documenti citati ricorre βιάζω in varie forme e composti, fra gli altri in *BGU* IV 1060.

<sup>31</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), p. 442. Così TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht* (cit. n. 30), p. 21: «Das Delikt der βία ist in den Papyri nicht einheitlich».

ne mette in discussione il concetto, come se non si potesse prescindere da questa classificazione.<sup>32</sup> E una volta identificate le molte situazioni in cui una normativa sulla βία sarebbe applicabile, propone l'incasellamento in questa categoria di diversi altri testi dove il termine non compare affatto.<sup>33</sup> Ma i testi da lui citati, compreso *P. Hal.* I,<sup>34</sup> non dimostrano il proponimento di definire il reato descritto in base a una norma o una normativa riferita al concetto di βία.

Le occorrenze di βία e dei molti denominali esprimono per secoli nei papiri le consuete e comuni sfumature di senso testimoniate nella lingua greca letteraria e che appartenevano anche alla lingua parlata, senza necessariamente designare una specifica categoria di reato. In *P. Hal.* I esistono paragrafi dedicati a specifici reati e tematiche, come ὕβρις e πλληγαί,<sup>35</sup> ma nel passo alle ll. 166–170 (da una lettera del re Tolemeo a un amministratore) βία non compare per rappresentare l'argomento ma è una delle parole che servono a precisare le circostanze di un abuso (violenze di soldati che occupano case della popolazione).<sup>36</sup> Sul verso di alcu-

<sup>32</sup> Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), p. 444 nota 73, dove enumera una serie di casi dove -βία- compare ma che anche per TAUBENSCHLAG è «doubtful» se siano da considerare come reati di βία. Nel primo caso, *P. Petr.* III 26, il verbo ἀποβιάζεσθαι è senz'altro usato nel senso di «appropriarsi» (di un animale altrui trovato sul proprio terreno): sul documento e il corretto significato di ἀποβιάζομαι cfr. M. JAGER & M. REINSMA, «Ein missverständenes Gesetz aus ptolemäischer Zeit», *Pap. Lugd. Bat.* XIV (1965), pp. 114–15.

<sup>33</sup> Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), p. 448.

<sup>34</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), p. 443 n. 70.

<sup>35</sup> Il concetto di δίκη βιαιών veniva introdotto dall'editore di *P. Hal.* I nel tentativo di integrare la lacuna alla l. 118: dubbi su questa ricostruzione, puramente ipotetica, vennero già sollevati da J. PARTSCH, «Die alexandrinische Dikaionmata», *APF* 6 (1920), p. 75.

<sup>36</sup> Per una petizione al re su un caso di questo tipo cfr. *UPZ* II 151 (= *P. Lond.* I 106 [p. 60], 259 d.C.), dove alla l. 28, in un contesto lacunoso, compare il sostantivo βία: per l'interpretazione l'editore di *UPZ* II rimanda alla classificazione di TAUBENSCHLAG, *Das Strafrecht* (cit. n. 30), p. 21 (nota 4: «Lond. I 56» sta per *P. Lond.* I 106), che cita altri casi analoghi ma «nicht direkt als βία genannt». Secoli dopo, nell'editto di Petronio Mamertino (*PSI* V 446) che intende reprimere le requisizioni operate da soldati in viaggio attraverso la provincia, si usa π[ρ]ὸς βίαν ἀποσπῶντας per descrivere le azioni in questione (cfr. βεβιασμένος alla l. 9 di *WChr.* 439 [= *P. Lond.* III 1171 verso], 42 d.C.), analogo editto di L. Aemilius Rectus), ma, subito dopo, ὕβρεις τε καὶ ἐπηρείας per indicare le ingiustizie subite direttamente dalla popolazione a seguito di questi abusi; per l'uso del termine ὕβρεις in un simile con-

ne petizioni della prima epoca tolemaica viene talvolta riassunto in due o tre parole l'argomento della denuncia, come *περὶ ὑβρεως*<sup>37</sup> e *περὶ πληγῶν*, ma in nessuna si dichiara come argomento *περὶ βίας*;<sup>38</sup> tra quelle che Di Bitonto classifica come *βία*<sup>39</sup> sono invece alcune che riassumono l'argomento segnalando il tipo di proprietà oggetto della contesa.<sup>40</sup>

Un documento degno di nota in cui l'origine probabilmente di una contesa o di una vertenza giudiziaria viene indicata col termine *βία* è *P. Hib. I III* (250 a.C. circa), una lista di «casi» annotati da parte di un ufficiale o un ufficio non precisamente identificato, con l'elenco di somme dovute a titolo di risarcimento. Solo per quanto riguarda la prima registrazione è specificato l'argomento: alla l. 2 si legge *τὰ πρὸς Μελάνθιον περὶ τῆς βίας ἐπὶ Δημητρίαν ζ (ὀβολοὶ) β λ*. Proprio questo documento

testo di violazioni compiute da rappresentanti del potere di Roma cfr. anche *RECAM III 112* (*SEG 48, 1583*), l. 14 – cfr. la riedizione a cura di G. SOURIS e R. HAENSCH, e il relativo commento alla l. 14, in R. HAENSCH (ed.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt* [= *Vestigia 61*], München 2009, pp. 349–365 – e *IGR I 1500* (= *IGBulg. III 2, 1690*), l. 43.

<sup>37</sup> Fra le petizioni classificate da Anna DI BITONTO come *ὑβρις*: *P. Ent. 73* – RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 273 nota 18, fa notare che la petizione descrive esclusivamente percosse, ma in realtà il testo è assai lacunoso – e *P. Ent. 79*; *P. Ent. 76* e *P. Ent. III περὶ πληγῶν*. Nel racconto di *P. Ent. 76* si precisava *ταῦτα ἔπραξεν τῇ βίᾳ χρώμενος*; Anna DI BITONTO la classifica comunque come *ὑβρις* poiché in quel che rimane del testo non sono specificate le motivazioni delle percosse ricevute. Cfr. ANAGNOSTOU-CAÑAS, «La réparation du préjudice» (cit. n. 1), p. 316, n. 52: «A. Di Bitonto [...] inclut dans les paragraphes consacrés au délit d'hybris les plaintes pour violences physiques dans lesquelles ce terme ne figure pas.». ANAGNOSTOU-CAÑAS, *ibidem*, p. 324 definisce *P. Mich. v 228* un caso di *ἀνηκέστος ὑβρις* (definizione di reato data nel testo dell'editto di *SB XII 10929* promulgato da Petronio Mamertino nel II secolo d.C., v. *infra*) anche se la petizione fa solo un generico riferimento all'*ὑβρις*.

<sup>38</sup> Ritengo improbabile la lettura ipotetica ] *περὶ τῆς βίας* nella *ὑπογραφή* in calce a *P. Sorb. III 112*, l. 21, petizione del 219 a.C. dove, tra l'altro, la violenza denunciata viene chiaramente definita come *ὑβρις* (l. 17), con la corrispondente richiesta di ammenda di 200 dracme, e dove alla l. 8 il termine *βία* compare solo con valenza descrittiva nella consueta espressione *τῆι βίαι χρησάμ[ενοι]*. Alla l. 21 l'unica lettera distinguibile chiaramente nella foto di buona qualità disponibile nell'edizione è il secondo *sigma*, che andrebbe scritto non puntato.

<sup>39</sup> DI BITONTO, «Le petizioni al re» (cit. n. 24), pp. 27–28.

<sup>40</sup> In *P. Ent. II περὶ οἰκίας*, in *P. Ent. 54 περὶ κλήρων*, in *P. Ent. 13 περὶ καθαιρέσεως τοίχου*.

non veniva citato da Taubenschlag, ed è menzionato solo cursoriamente in una nota da Dahlmann.<sup>41</sup> Né per il primo caso né per gli altri della lista vengono fornite informazioni che chiariscano la natura e i dettagli dei contenziosi, e non possiamo accertare se l'atto descritto con βία rientrasse nelle classificazioni proposte dagli studiosi per la δίκη βιαίων e la δίκη βίας, che peraltro hanno contorni indefiniti, o se, come altrove, fosse piuttosto una specificazione occasionalmente adoperata da un impiegato senza consapevole richiamo a una classificazione normativa.<sup>42</sup>

In epoca tolemaica ci sono alcuni altri documenti dove per delle que-rele si impiega il termine βία per far riferimento al comportamento illecito degli avversari:<sup>43</sup> sono petizioni che nella conclusione del *petitum* presentano formule del tipo ... περὶ δὲ ἧς πεπóηται βίας, διαλαβεῖν μισοπονήρως.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), p. 7 nota 4, dove precisa che si tratterebbe di «eine Liste von Bußzahlungen wegen βία». È in realtà da escludere che tutte le vertenze menzionate riguardassero lo stesso tipo di argomento.

<sup>42</sup> Euso dell'articolo sottolinea un riferimento specifico al caso concreto, e non a una definizione astratta.

<sup>43</sup> UPZ I 10 (160 a.C.), appropriazione e distruzione di una casa di Ptolemaios figlio di Glaukias, residente nel Serapeum, da parte di vicini; *P. Amb.* II 35 (132 a.C.), da βασιλικοὶ γεωργοὶ e sacerdoti, contro un funzionario-sacerdote superiore (?) (cfr. nota a, l. 11 dell'edizione) che durante la loro assenza si è appropriato di rendite di grano, accampando false pretese con i loro dipendenti (ll. 17-18 βιασάμενος αὐτοὺς ἐπὶ τῆς ἄλλω ...); *P. Dryton* 34 (= *P. Lond.* II 401 [pp. 12-14], 115-110 a.C.), spossessamento di terreno (ll. 18-19 βιαιότερον ἐμβατεῦσ[α]ς εἰς τὸ δη[λούμενο]ν ἔδαφος τοῦ ἀμπελώντος). UPZ I 11 è un «quasi duplicato» di UPZ I 10. In entrambi i documenti la formula è scritta con l'infinito διαλαβεῖν, che deve essere corretto in διαλάβημι perché la proposizione è una finale introdotta da ὅπως. Prescindendo dalla scorrettezza sintattica i due UPZ hanno così una sequenza identica agli altri due papiri, che presentano regolarmente l'infinito, lasciando intendere che, come in altri casi, doveva essere un modulo riproposto meccanicamente dai redattori.

<sup>44</sup> Queste formule non vengono approfondite da DI BITONTO e vengono citate solo marginalmente da TAUBENSCHLAG. Nel contesto dei testi attinenti a violazioni dei privilegi di ἀσουλία dei templi, cfr. UPZ I 119, l. 14 (rigo lacunoso), dove βία ha solo valenza descrittiva, e *P. Athen.* 8, ll. 7-8 κατηγοριζόμενον περὶ τῆς βίας, dove, come messo in evidenza dall'editore nel commento, la parola è da intendere come usata in senso generico e non per un reato specifico. In UPZ I 8 (circa 161 a.C.) alla l. 22 παράνομον βίαν suggerisce che da sola la parola βία non era percepita come sufficiente a indicare una azione illegale. Simile associazione di termini ricompare diversi secoli dopo in *P. Cair. Isid.* 63 (297 d.C., l. 3 βίαν καὶ παρά[νομο]ν ἐπέλευσιν παθο[ύ]σα) e *P. Cair. Isid.* 68 (309/310 d.C., l. 7 τυγχάνων βίαν καὶ

Ma da ciò non è necessario ricostruire una legislazione o una norma «sulla βία»: in simili formule, in cui si auspica il *διαλαβεῖν μισοπονήρως*, non compaiono mai al posto della parola βία altre possibili denominazioni di reati, ma generici riferimenti agli avversari (*περὶ αὐτῶν*) o ai fatti descritti (*περὶ μὲν τοῦ δηλουμένου, περὶ τοῦ πράγματος*),<sup>45</sup> e dobbiamo ritenere che anche in queste locuzioni il termine βία abbia un generico valore descrittivo e non sia da considerare riferimento a una specifica legge o categorizzazione giuridica.<sup>46</sup> In *P. Tor. Choach.* 8 (127 a.C.) si narra che uno spossamento di proprietà viene compiuto *βιαίως* (A, l. 23; B, l. 22), ma quando si fa più avanti esplicito riferimento a un decreto (*τὸ διάγραμμα*) che stabilisce il dovuto risarcimento la violazione è sinteticamente definita *ἀδίκιον* (A e B, l. 44). Subito dopo, in conclusione, si specifica invece che per le percosse inferte dagli avversari successivamente alle rimostranze loro presentate (A, ll. 30-31; B, ll. 29-30: *ὑβρίσαντές με πληγὰς ἔδωκαν*) si procederà con un apposito ricorso *περὶ μὲν γὰρ τῆς ὑβρεως καὶ πληγῶν* (A, ll. 45-46; B, ll. 45-46), mantenendo quindi in questo caso una stretta corrispondenza lessicale tra la descrizione della violenza e il richiamo alla sua perseguibilità legale.



*παρανομίαν πάσχω*). Cfr. *PSI* IV 330 (258/257 a.C.), una lettera privata: non si sa a quale tipo di episodio si riferisca la l. 8, dove si legge *εἰσενήνοχα ἀδίκως μετὰ βίας παρανομηθεῖς*.

<sup>45</sup> *P. Hamb.* I 91 (167 a.C.), *UPZ* I 7 (163 a.C.), *P. Tebt.* III.2 961 (150-139 a.C.), *SB* XXII 15546 (metà II a.C.), *P. Polit. Iud.* I (135 a.C.), *BGU* VIII 1855 (64-44 a.C.), *BGU* VIII 1824 (60-55 a.C.), *BGU* VIII 1832 (51 a.C.), *SB* I 5232 (15 d.C.) *P. Oxy.* XLIX 3467 (98 d.C.) e cfr. *P. Louvre* I 2 (133 d.C.), l. 25 e altri paralleli citati nel relativo commentario.

<sup>46</sup> Da confrontare è *P. Hib.* I 32 (245 a.C.), ll. 7-9: *πρὸς καταδίκην ἔρημον ὑβρεως πρὸς (δραχμάς) σ, κτλ.*, dove invece è chiaro che è avvenuto un giudizio «per *hybris*», in seguito al quale il condannato in contumacia dovrebbe pagare un'ammenda di 200 dracme: la cifra corrisponde a sanzioni pecuniarie richieste da querelanti in *P. Ent.* 72 (218 a.C.) e in *P. Gur.* 2 (226 d.C.), e direttamente confrontabili con quelle previste da *P. Hal.* I, ll. 186-213: cfr. RUPPRECHT, «Hybris» (cit. n. 1), p. 273, e ANAGNOSTOU-CAÑAS, «La réparation du préjudice» (cit. n. 1), p. 317.

4. IL CONCETTO DI BIA  
PER ESPRIMERE «COSTRIZIONE»  
NELLA DESCRIZIONE DI SPOSSESSAMENTI

Per quanto riguarda invece lo spossessamento di proprietà, il significato della famiglia lessicale di *βία* e le connotazioni da essa assunte fanno sì che si presti a descrivere l'atto presentato come abusivo e ingiustificato, ma nel momento in cui si deve far riferimento a una precisa norma che si adatta alla violazione, questa non viene qualificata come *βία*: nel testo legislativo che quantificava la penale il tipo di reato doveva essere descritto nei dettagli, e non con una parola dal significato di per sé equivocabile. Fin dalla tradizione letteraria classica<sup>47</sup> vediamo che da «forza» e «violenza» *βία* e i suoi derivati passano in certi casi a indicare esclusivamente la «costrizione»,<sup>48</sup> e poi le azioni involontarie (v. *βλαιοσ* in Platone<sup>49</sup> e Aristotele),<sup>50</sup> e infine assumono anche un semplice valore fraseologico: *βία τινός* e *πρὸς βίαν* già in autori attici del v sec. a.C., dai tragici ateniesi in poi, possono assumere diverse sfumature di senso, «a dispetto di ...»,

<sup>47</sup> Per una panoramica generale su questa parola e il relativo concetto (ammesso che di un solo concetto si possa parlare) cfr. F. D'AGOSTINO, *Bia. Violenza e giustizia nella filosofia e nella letteratura della Grecia Antica* [= *Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza* 100], Milano 1983: i risultati dell'ampia (ma inevitabilmente non esaustiva) ricognizione di D'AGOSTINO finiscono per mettere in luce soprattutto l'ambiguità del termine *βία* e l'impossibilità di ricondurre tutti gli usi letterari e filosofici a una coerente categoria semantica. Questo risultato va al di là dell'intento di D'AGOSTINO, che nell'introduzione, p. VIII, parla addirittura di «impressionante invarianza semantica» del termine in tutto l'arco della cultura letteraria greca; tale invarianza semantica non è da lui affatto dimostrata, e spicca proprio la portata semantica ondivaga della parola, che provoca difficoltà di interpretazione di molti testi. Per la sua ambiguità il termine si presta a essere strumento di sofismi: cfr. il dialogo tra Alcibiade e Pericle tramandato da Senofonte, *Memorabilia* I.2, 39-46 (citato da D'AGOSTINO, pp. 22-25). Sui diversi e contrastanti significati che può assumere la famiglia lessicale di *βία* nell'antica letteratura, in particolare in riferimento alla sfera sessuale, cfr. anche il contributo di F. STOESSL, «Zur Bedeutung der griechischen *βία*», *Sprache* 6 (1960), pp. 67-74.

<sup>48</sup> Cfr. D'AGOSTINO, *Bia* (cit. n. 47), pp. 44-45 sulla contrapposizione in Aristotele tra *βία* e *ἀνάγκη*.

<sup>49</sup> *Timeo* 64d, 1; in *Rep.* 603c, 5 contrapposto a *ἐκούσιος*.

<sup>50</sup> *Pol.* 1335b, 9 e 1338b, 41 in riferimento alla dieta «innaturale» degli atleti.

«a forza», «controvoglia», «mio malgrado»,<sup>51</sup> fino alle più concrete «a forza», «con la forza». Anche nell'editto di Tiberio Giulio Alessandro<sup>52</sup> del 68 d.C. *πρὸς βίαν* compare due volte ma come elemento fraseologico, quando il prefetto biasima l'attività di funzionari che reclutavano *forzatamente* appaltatori delle imposte e locatari di terre del demanio imperiale (l. 10) o che *forzatamente* incameravano beni ai danni di coloro che in buona fede avevano stipulato ipoteche con debitori del fisco (l. 20), riferendosi quindi a un contesto di abusi amministrativi che avevano assunto ormai il carattere di norma consuetudinaria, e non a occasionali atti banditeschi.

Nel linguaggio dei papiri prevale proprio il senso di «imposizione», «costrizione».<sup>53</sup> Da una generica costrizione alle intrusioni illecite, *βία* può indicare l'atto contro la volontà del proprietario di un bene, e si presta a descrivere un atto dettato da prepotenza e avidità. Come tale esprime il modo in cui un'azione viene portata a effetto, per lo più senza la realizzazione di violenza fisica,<sup>54</sup> ma che esso costituisca la definizione di uno specifico reato potrebbe essere dimostrato solo dall'identificazione di una

<sup>51</sup> Cfr. Soph. *OC* 657: *πρὸς βίαν ἐμοῦ*; *OC* 1185; cfr. anche Aesch. *Eum.* 5, dove la traduzione «non contro la volontà di alcuno» mi sembra preferibile a «senza violenza contro alcuno».

<sup>52</sup> Ed. G. CHALON, *L'édit de Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique* [= *Bibliotheca Helvetica Romana* 5], Olten – Lausanne 1964.

<sup>53</sup> Rafał TAUBENSCHLAG e Anna DI BITONTO non si limitano a usare la parola «violenza» nella sua accezione più ampia, riferendosi alla nozione come definita dal nostro diritto («qualunque costrizione o minaccia esercitata da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà); coazione fisica (*violenza assoluta*) o morale (*vizio del volere, vis animo illata*) esercitata da un soggetto su un altro così da indurlo a compiere atti che altrimenti non avrebbe compiuto), ma si constata che in molti casi attribuiscono al termine il senso più popolare di «violenza fisica». Da ciò deriva l'ambiguità di tali trattazioni che confondono ripetutamente una moderna ampia classificazione giuridica con l'idea della realizzazione fisica della violenza, anche se nessuno dei due concetti riassume esattamente le accezioni di senso documentate nei papiri.

<sup>54</sup> Editori e commentatori invece spesso quando devono indicare il contenuto di petizioni e altri testi, soprattutto frammentari, dove compare la parola *βία* parlano genericamente di «violenza» (così spesso anche nelle schede dello *HGV*). Correttamente P. BURETH, *Recherches sur la plainte écrite en Égypte romaine*, thèse de doctorat de troisième cycle, Université de Strasbourg 11, 1979, nella sua lista di petizioni indica per lo più «contrainte» come soggetto per i casi di testi frammentari che contengono il termine *βία*.

norma egiziana su questo preciso termine, che per la sua ambiguità può potenzialmente indicare anche la forza giustificata dall'applicazione delle leggi e dal diritto del comando.<sup>55</sup>

In realtà per diversi secoli non solo il semantema *-βία-* non viene adoperato per l'identificazione di un vero argomento giuridico, ma anzi nella maggior parte delle petizioni si nota come esso compaia o nel senso originario di «forza» o, in derivati e composti, con vari significati traslati ampiamente documentati sia nei papiri<sup>56</sup> sia nella tradizione letteraria<sup>57</sup> che una volta presi in considerazione spiegano perché il ricorrere di *-βία-* coincida quasi sempre, come accennato da Taubenschlag e come Di Bitonto constata nelle petizioni di epoca tolemaica, a un certo tipo di circostanze legate a reati contro il patrimonio. D'altra parte la studiosa italiana non si risolve a escludere che *βία* implichi la concomitanza di una sottrazione e dell'attuazione di «violenza corporale»;<sup>58</sup> eppure ella non mostra espressioni che evidenzino scontri fisici nei casi che raggruppa come *βία*, mentre è poi costretta a classificare come caso di *ὑβρις* *P. Ent.* 76 poiché non fa alcun riferimento a fini estorsivi, ma che è proprio una delle poche denunce che menziona espressamente «l'uso della *βία*»<sup>59</sup> e dove nel contempo il semantema *-βία-* compare accanto alla descrizione di *πληγαί*.<sup>60</sup>

<sup>55</sup> Cfr. D'AGOSTINO, *Bia* (cit. n. 47), pp. 67-97, sui vari casi in cui in letteratura e nelle discussioni di Platone e Aristotele la *βία* può essere espressione della forza della legge. A pp. 96-97 le contraddizioni che D'AGOSTINO ravvisa in alcuni passi di Aristotele dove vengono associati i termini *βία* e *ἀρετή* sono in realtà superabili, una volta considerato che tutti gli autori, compreso Aristotele, utilizzano il termine *βία* in varie occasioni con connotazioni diverse, a volte come «violenza» o «costrizione», a volte come «forza», in senso sia neutro che positivo.

<sup>56</sup> Cfr. *WB*: lo stesso PREISIGKE, s.v. *βία*, per motivare il valore di «atto contro la legge» rimanda espressamente a TAUBENSCHLAG. D'altronde in *WB* I col. 265-266 sono segnalate tutte le possibili sfumature di significato, da «forza», «potere», a «violenza».

<sup>57</sup> Basti vedere le corrispondenti definizioni date in *LSJ*.

<sup>58</sup> DI BITONTO, «Le petizioni al re» (cit. n. 24), p. 27, «nei reati di *βία* la violenza può essere fisica, come nel caso delle percosse, ma è sempre un mezzo di costrizione».

<sup>59</sup> *ταῦτα ἔπραξεν τῇ βίᾳ χρώμενος*; *ibidem*, pp. 22-23.

<sup>60</sup> In *P. Ent.* II la locuzione *τῇ βίᾳ χρώμενος* non è accompagnata dalla descrizione di percosse. Fra le petizioni ai funzionari esaminate da DI BITONTO, «Le petizioni ai funzionari»

Se in molti papiri di epoca tolemaica o romana traduciamo βία con «forza», parola che in italiano ha un significato altrettanto generico, e non la intendiamo come «delitto di violenza», svanisce la necessità di raggruppare insieme testi che fanno riferimento a circostanze diverse e di adoperarsi per spiegare volta per volta le implicazioni giuridiche di una parola che ha connotazioni e significati disparati. Difatti alla fine della sua trattazione tirando le somme Dahlmann<sup>61</sup> tende a correggere il quadro presentato senza controversie nella prima parte del suo volume: «Βία bezeichnet im Strafrecht und bei bestimmten Tatbeständen der verbotenen Eigenmacht nicht immer ein Delikt, sondern wird häufig als qualifizierendes Moment eines anderen Deliktes verwendet. Dies ist insbesondere im Strafrecht bei der ὕβρις<sup>62</sup> der Fall, im Zivilrecht bei der Wegnahme beweglicher Sachen.» Di per sé l'affermazione di Dahlmann potrebbe mettere in discussione gran parte dell'impianto di Taubenschlag, da lui stesso riproposto senza contestarne la teoria di fondo: i significati attribuibili a βία e i suoi derivati nei testi papiracei dall'epoca tolemaica fino almeno al II sec. d.C. rispecchiano il loro comune uso linguistico, e non una norma o un complesso di norme giuridiche intitolate alla βία, di cui in Egitto non c'è sicura testimonianza finché non comincia a entrare in causa il diritto romano.<sup>63</sup>



(cit. n. 24), p. 81, l'unico caso citato dove βία verrebbe menzionata all'interno della sezione di richiesta è di incerta restituzione. In DI BITONTO, «Frammenti di petizioni» (cit. n. 24), è segnalato BGU X 1908, testo abbastanza frammentario e mutilo della parte iniziale: vi troviamo τῆι βίαι χρώμενος e poi il riferimento alle percosse, con espressioni che più che essere «tipiche dei reati di βία» (*ibidem*, p. 125) sembrano piuttosto quelle proprie degli altri casi di ὕβρις segnalati dalla studiosa.

<sup>61</sup> DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), pp. 91-93.

<sup>62</sup> In realtà notiamo che nei documenti dove βία e ὕβρις compaiono insieme i due termini, o loro derivati, sono utilizzati per far riferimento ad azioni e a fasi distinte di vicende complesse. Cfr. il citato *P. Tor. Choach.* 8 (127 a.C.) e v. *infra* a proposito di *P. Oxy.* II 237, alla nota 98.

<sup>63</sup> DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), formula un'ipotesi di influsso del diritto romano solo a p. 60 per la formula χωρὶς θεοῦ βίας, per la quale v. *infra*, alla nota 109.

5. INFLUSSO DELLA TERMINOLOGIA LATINA  
SULLO SVILUPPO SEMANTICO DI BIA E YBPIΣ

Nelle attestazioni egiziane la parola *βία* compare infatti per la prima volta come esplicita categorizzazione di una violazione in un testo promulgato da Petronio Mamertino (prefetto tra il 133 e il 137 d.C.) e testimoniato da SB XII 10929.<sup>64</sup> Nelle colonne II–III, alle ll. 11–26 si legge:

Ὁ ἡγεμὼν διαγνώσεται  
 12 περὶ φόνου  
 περὶ ληστειῶν  
 περὶ φαρμακείας  
 περὶ πλαγιαρίας  
 16 περὶ ἀπελατῶν  
 περὶ βίας σὺν ὄ-  
 πλοισ γεγεννημένης  
 π(ε)ρι πλαστογραφείας  
 20 καὶ ῥαδιουργίας  
 [π(ε)ρι ἀ]γρηρημένων  
 [δι]αθηκῶν  
 π(ε)ρι ὕβρεως ἀνηκέστου  
 24 π(ε)ρι ὧν ἐὰν μέμφωνται ο[ὐ]  
 ἐλευθερώσαντες ἀπε-  
 λευθέρους ἢ γονεῖς παῖδ(ας).

Questi righe sono sicuramente la traduzione in greco di un originale in latino,<sup>65</sup> molto probabilmente un'ordinanza imperiale – è incerto di quan-

<sup>64</sup> Pubblicato da N. LEWIS, «Un nouveau texte sur la jurisdiction du préfet d'Égypte», *RHD* 50 (1972), pp. 5–12 (rist. in: N. Lewis, *On Government and Law in Roman Egypt*, Atlanta 1995, pp. 157–164) e IDEM, «Un nouveau texte sur la jurisdiction du préfet d'Égypte. (Complément)», *RHD* 51 (1973), pp. 5–7 (rist. in: LEWIS, *On Government and Law*, pp. 165–167). Una nuova edizione basata su nuovi esami autoptici del documento e osservazioni sull'organizzazione grafica del testo è data da A. JÖRDENS, «Eine kaiserliche Konstitution zu den Rechtsprechungskompetenzen der Statthalter», *Chiron* 41 (2011), pp. 327–356.

ti anni prima –<sup>66</sup> con chiarimenti sulle competenze giudiziarie del prefetto e sulle procedure da adottare in relazione alla presentazione degli appelli. Dall'inizio del II secolo, per lo meno dall'epoca del regno di Adriano, abbiamo in questo modo la testimonianza che sia ὕβρις che βία compaiono come denominazioni di reati in un ufficiale atto legislativo, che è certamente basato su denominazioni di reati corrispondenti a note classificazioni della giurisprudenza romana.<sup>67</sup> Il termine βία nell'espres-

<sup>65</sup> Basti confrontare la l. 5 della col. II del papiro, dove si fa riferimento a un caso di delitto che il latino può definire con *de plagiaris*, e che in greco viene reso non con un corrispondente lemma greco, ma con un prestito dal latino: *περὶ πλαγίαιας*. LEWIS nell'edizione del documento (cit. n. 64) a p. 7 fa notare che gran parte della lista corrisponde all'elenco di violazioni dato in *Cf. v 17, 8*. JÖRDENS, «Eine kaiserliche Konstitution» (cit. n. 64), p. 355, mette in evidenza che non solo questa è una testimonianza di una diretta traduzione da una ordinanza imperiale in latino (v. anche la nota seguente), ma che si può considerare una realistica rappresentazione dei modelli di comunicazione pubblica in Roma.

<sup>66</sup> Per il dibattito sul rapporto tra le parti che compongono il documento, in particolare tra le ll. II-26 e le ll. 27-32, e sulla natura e l'origine del provvedimento divulgato dal prefetto, cfr: E. SEIDL, «Eine neue kaiserliche Konstitution über die Appellation», *SDHI* 38 (1972), pp. 319-320; N. LEWIS, «Emperor or prefect?», [in:] J. BINGEN, G. CAMBIER & G. NACHTERGAEL (edd.), *Le monde grec: pensée, littérature, histoire, documents: hommages à Claire Préaux*, Bruxelles 1975, pp. 760-765; J. H. OLIVER, «Greek applications for Roman trials», *AJP* 100 (1979), pp. 543-558, alle pp. 549-551; N. LEWIS, «On judicial appeals in Roman Egypt», *AJP* 102 (1981), pp. 340-343 (rist. in: LEWIS, *On Government and Law* [cit. n. 64], pp. 174-177); G. PURPURA, «Καθολικὸν διάταγμα (Sulla denominazione dell'editto provinciale egizio)», [in:] F. PASTORI et al. (edd.), *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, Milano 1982-1991, vol. II (1982), pp. 507-522, alle pp. 509-14; R. KATZOFF, «Law as "katholikos"», [in:] R. S. BAGNALL & W. V. HARRIS (edd.), *Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986, pp. 119-126, alle pp. 120-21; e, con una discussione dettagliata di tutte le opinioni precedenti, JÖRDENS, «Eine kaiserliche Konstitution» (cit. n. 64), in particolare pp. 338-48 e p. 353. Andrea JÖRDENS mette ben in rilievo come le ll. 27-32 siano da considerare come undicesimo paragrafo e parte integrante del testo dell'ordinanza imperiale introdotta dal titolo della l. II (*Ὁ ἡγεμὸν διαγνώσεται*) centrato sopra le colonne II e III del papiro.

<sup>67</sup> Sulle diverse possibili corrispondenze dei delitti enumerati in questo testo con i concetti della giurisprudenza romana cfr. LEWIS, «Un nouveau texte» (1972, cit. n. 64), e, in modo più dettagliato, JÖRDENS, «Eine kaiserliche Konstitution» (cit. n. 64), pp. 335-338. Come JÖRDENS giustamente tiene a precisare, p. 344, i vari legami individuati non sono comunque da considerare categoricamente vincolanti a specifiche norme e procedure romane.

sione βία σὺν ὄπλοις γεγενημένη sembra corrispondere all'espressione latina *vis armata*,<sup>68</sup> e ὕβρις viene utilizzato per fare diretto riferimento alla *iniuria* e quindi alla relativa legislazione. A tutta la popolazione della provincia viene dunque proposta una corrispondenza esplicita tra elementi del lessico greco (già sicuramente considerati da molto tempo equivalenti a termini latini, e usati nelle traduzioni fin dai primi contatti culturali tra mondo greco e romano)<sup>69</sup> e le categorie giuridiche romane.

Questo e altri analoghi provvedimenti normativi emanati in quel periodo,<sup>70</sup> che abitualmente venivano ben pubblicizzati in tutto il territorio provinciale, possono aver costituito una delle basi per un'influenza diretta sulla lingua greca da parte del latino e della giurisprudenza roma-

<sup>68</sup> L'espressione si ritrova in connessione con l'*interdictum de vi armata* – che autorizza a recuperare il proprio bene chi ha subito uno spossessamento compiuto anche solo con la minaccia delle armi – ampiamente dibattuto in Cic. *Caecin.* (in particolare *Caecin.* 23, 37, 41, 55, 59, 83, 87, 88, 90–95) e in *D. XLIII 16*. Su questo *interdictum* cfr. O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927 (3<sup>a</sup> ed.), pp. 467–468. In un diverso contesto il nesso compare inoltre in Cic. *de dom.* 91 («Sed publicam causam contra vim armatam sine publico praesidio suscipere nolui»). La locuzione *vis armata*, nonostante rimanga abbastanza rara (cfr. anche, senza implicazioni giuridiche, e col tipico stile stringato, Tac. *Ann.* IV 47, 2: «magna vis armata aut incondita»), poteva non essere legata in modo esclusivo a questo preciso *interdictum*. Cfr. i dubbi di JÖRDENS, «Eine kaiserliche Konstitution» (cit. n. 64), pp. 336–337 nota 34 sulla corrispondenza proposta da LEWIS nella prima edizione di *SB XII 10929* (LEWIS, «Un nouveau texte» [1972, cit. n. 64], p. 7). Forse LEWIS, in modo piuttosto conciso, intendeva suggerire solo una corrispondenza lessicale più che un rimando a una norma determinata. Al di là della congruenza tra quanto sappiamo della legislazione privatistica romana connessa alla *vis armata* e alle circostanze contemplate dal relativo *interdictum* da una parte, e la generale natura dei delitti enumerati in *SB XII 10929* dall'altra, è difficile in questo caso non tener conto per lo meno dell'equivalenza a livello lessicale e terminologico.

<sup>69</sup> Sulla corrispondenza delle sfumature semantiche di *vis* e βία nella commedia greca e nella commedia latina, così come in altri contesti culturali, cfr. STOESSL, «Zur Bedeutung der griechischen βία» (cit. n. 47), p. 72.

<sup>70</sup> Cfr. J. H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscription and Papyri* [= *Memoirs of the American Philosophical Society* 178], Philadelphia 1989. Probabilmente la maggior parte degli innumerevoli provvedimenti e decreti che ebbero circolazione in Egitto non è pervenuta fino a noi. Oltre al già citato editto attestato in *PSI V 446* (l. 8 ὕβρις τε καὶ ἐπιπράσις), cfr. anche, rimanendo nel campo delle disposizioni promulgate dai prefetti e intese a regolare le procedure dei ricorsi e delle trattazioni delle cause, i riferimenti in *P. Oxy.* XXXVI 2754 (III d.C.), *P. Oxy.* XLII 3017 (176–179 d.C.), *P. Oxy.* IX 1185 (metà del III secolo), ll. 3–8.

na in formazione, e così sul tipo di terminologia che i redattori di documenti ufficiali prendevano a modello.<sup>71</sup> È chiaro che l'editto di SB XII 10929 non fu il solo spartiacque, e che sarà stato preceduto da altri atti e decreti analoghi, ma è per noi la prima testimonianza databile di un processo generale cominciato probabilmente anche anni prima. Il presupporre che questo influsso diventi determinante a partire dall'inizio del II secolo ci spiega il perché in petizioni e in altri documenti relativi all'amministrazione della giustizia si cominci da questo periodo a mettere in primo piano questi concetti, utilizzando parole greche che portano ormai in sé il legame con termini della legge romana, e coi relativi interventi interpretativi da parte di giuristi, che sempre più attivi diventano dal II secolo in poi.

Proprio dall'epoca adrianea appaiono in Egitto petizioni<sup>72</sup> che fanno esplicito riferimento al reato di ὕβρις ἀνήκεστος citato dall'editto, che corrisponde al latino *iniuria atrox*.<sup>73</sup> Che i redattori di queste petizioni riproponendo questa espressione percepissero la corrispondenza a una

<sup>71</sup> Sulle traduzioni in greco dei pronunciamenti delle autorità romane originariamente espressi in latino cfr., tra gli altri, R. K. SHERK, *Roman Documents from the Greek East: Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore 1969, in particolare pp. 11-19; OLIVER, *Greek Constitutions* (cit. n. 70), *passim*; J. N. ADAMS, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003, in particolare pp. 503-525 e sul latino in Egitto come lingua del potere cfr. in particolare pp. 545-555; cfr. le brevi annotazioni di N. LEWIS, «Notes on several documents», [in:] *Miscellanea Papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana* [= *Pap. Flor.* XIX 2], Firenze 1990, pp. 341-349 (rist. in: LEWIS, *On Government and Law* [cit. n. 64], pp. 328-336), alle pp. 348-349; sulla possibile influenza linguistica degli atti legislativi tradotti cfr. J.-L. MOURGUES, «Écrire en deux langues: bilinguisme et pratique de chancellerie sous le Haut-Empire romain», *DHA* 21.2 (1995), pp. 105-129, *passim*, e, in particolare sull'influenza che può avere l'ampia pubblicizzazione dei *senatus consulta* tradotti in greco, E. DICKEY, «Latin influence and Greek request formulae», [in:] T. V. EVANS & D. D. OBBINK (edd.), *The Language of the Papyri*, Oxford - New York 2010, pp. 208-220, a pp. 209-210.

<sup>72</sup> *P. Oslo* II 22 (127 d.C.), l. 8; *SB* XX 14401 (147 d.C.), l. 5; *PSI* XV 1534 (2<sup>a</sup> metà II sec.), l. 10; *SB* XIV 11707 (212 d.C.), l. 5.

<sup>73</sup> Cfr. *D.* XLVII 10, 7, 8-9 e 13: dalle fonti giustiniane si può ricostruire che tra i giuristi romani del II secolo era in corso un dibattito sui casi in cui la *iniuria* si può considerare *atrox*; in particolare il giurista Pomponio nel II secolo si sforza di mettere in risalto un ampio ventaglio di condizioni che possono rientrare nella *iniuria atrox* e che vanno al di là dell'aggressione strettamente corporale.

precisa definizione giuridica, presupposta dal testo normativo tramandato da *SB XII 10929*, è suggerito, oltre che dal fatto che l'aggettivo ἀνήκεστος non compare altrove nei documenti egiziani, anche dal modo in cui Ptolemaios figlio di Diodoros si esprime nel preambolo di *SB XX 14401* (147 d.C.), petizione all'epistratego scritta da Ptolemaios di proprio pugno: «la peggiore di tutte le offese nella vita è per uomini liberi essere battuti e oltraggiati, particolarmente da schiavi a basso prezzo o da salariati. Ciò è peggio dell'*hybris anekestos*».<sup>74</sup> Facendo notare che gli oltraggi da lui subiti sono «peggio» dell'ὑβρις ἀνήκεστος, egli rimanda a una formulazione ufficiale, ma non ne dichiara la precisa pertinenza; c'è consapevolezza di richiamare una norma o delle norme, ma senza la presunzione che questa si adatti perfettamente alla situazione presente. Accanto a questo, in diversi altri casi, dal II secolo, il preambolo della petizione identifica il soggetto della denuncia semplicemente come ὑβρις, senza più precise specificazioni,<sup>75</sup> mentre in altri documenti il concetto compare nel *petitum* finale.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Alle ll. 3-5: πάντων αἰσχιστον τῶν ἐν βίῳ ἀτοπημάτων ἐστὶν τὸ τοὺς ἐλευθέρους τύ[πτ]εσθαι καὶ ὑβρίζεσθαι καὶ μ[άλ]ιστα ὑπὸ δούλων εὐόνων ἢ καὶ ὑπὸ ὀψωνιαζομένων. τοῦτο δὲ χεῖρόν ἐστιν ὑβρεως ἀνηκέστων. Contro lo stesso avversario Ptolemaios abbozzò nello stesso periodo un'altra petizione, *PSI XIII 1323*, vergata sempre di proprio pugno (l'esame della grafia di *PSI XIII 1323* e di *PSI VII 737*, altra petizione di Ptolemaios che ho visionato presso l'Istituto Vitelli, permette di riconoscere che sono stati vergati dalla stessa mano di *SB XX 14401*; se giuste le considerazioni di WHITEHORNE – edizione di *SB XX 14401* – secondo le quali *SB XX 14401* e *P. Mich. XI 617* sono di mano dello stesso Ptolemaios, allora possiamo identificare anche nei due *PSI* la mano di Ptolemaios figlio di Diodoros. Per un esame dettagliato della grafia di questi documenti e dei metodi di composizione di Ptolemaios rimando al mio studio sulle petizioni, cit. nota 15): sia in *SB XX 14401* che in *PSI XIII 1323* per qualificare la condotta dell'accusato è utilizzata l'espressione ἀθάδης τῷ τρ[όπῳ καὶ] βίαιος διὰ τὸ δοκεῖν, per la quale v. *infra* a proposito del nesso βία – ἀθαδία.

<sup>75</sup> *P. Wisc. I 33* (147 d.C., Arsinoite?, al prefetto, violenze e abusi di ufficiali) dello stesso Ptolemaios, su un'altra vicenda; *SB XXIV 16252* (163 d.C., Karanis, all'epistratego, abusi di ufficiali); *P. Oxy. XXXI 2563* (c. 170 d.C., Ossirinco, all'epistratego, violenze); *SB VI 9458* (2<sup>a</sup> metà II d.C., Tebtynis, senza indirizzo, disputa su prezzo di trasporto; violenza nei confronti delle serve del denunciante); *SB IV 7464* (= *P. Graux I 4*, 248 d.C., Arsinoite, al centurione, violenza).

<sup>76</sup> Per riferimenti all'ὑβρις all'interno del *petitum* di petizioni cfr. *P. Mich. III 174*, *SB XX 14401* (entrambe di Ptolemaios figlio di Diodoros), *BGU I 256* (137-142 d.C.) e cfr. *PSI IV*

Solo in una prospettiva diacronica si può cercare di applicare l'equivalenza tra termini del linguaggio giuridico latino e il lessico delle formule dei documenti. Non è in realtà teoricamente escludibile che i più informati in materie giuridiche cominciassero a far riferimento diretto al concetto di *iniuria* fin dall'epoca Augustea, a prescindere dal possesso della cittadinanza romana: il potere giudiziario ormai emanava da personalità romane, e per avvocati, dotti, e in genere «uomini di legge» doveva essere chiaro qual era ormai il mondo con cui bisognava cominciare a confrontarsi. Ma è indubbio che nei primi decenni queste nuove nozioni non dovettero penetrare nel linguaggio redazionale dei documenti, che continuano a riproporre formule e impostazioni della fine del periodo tolemaico, e quindi che nei primi tempi della dominazione romana i redattori di petizioni nella *chora* non percepissero l'equivalenza di ὕβρις col concetto di *iniuria*. Tanto meno si possono applicare a documenti dell'inizio del I secolo distinzioni procedurali sancite da norme testimoniate solo dal II secolo.<sup>77</sup>

292 (III d.C., Ossirinco). Si può confrontare con questi documenti SB VI 9194, lettera privata datata congetturalmente al tardo III secolo (ma nell'edizione – JEA 23 (1937), pp. 219–221 – E. P. WEGENER non spiega quale sia il fondamento della datazione: forse su base paleografica?), dove un uomo che si trova probabilmente ad Alessandria chiede – forse a un parente (nell'edizione si suppone al padre, ma come nota B. KELLY, *Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, Oxford – New York 2011, p. 225 nota 64, alla l. 1 ]τρι si può integrare altrettanto bene con un indirizzo alla madre o alla sorella) – di comunicargli il nome della persona da cui si è subito ὕβρις, così da poter presentare una petizione al prefetto; e al suo interlocutore chiede di precisare se si è già rivolto all'epistratego: ll. 9–14 γράψον μοι, τί[ς] ἐστίν ὁ[ς] τις ἐ(λ)θὼν παρὰ σέ καὶ ὕβριν σοι πεποίηκεν, ἵνα δώσω ἀναφο(ρι)ὴν τῷ [ἡ]γεμόνι κα[ὶ] γ[ράψον] μοι εἰ προσῆλθες τῷ ἐπ[ι]στρατήγῳ, κτλ. Il sintetico riferimento all'ὕβρις e ai ricorsi giudiziari induce a ritenere che il termine sia qui da intendere in stretto senso legale, cui il mittente sembra essere avvezzo.

<sup>77</sup> ANAGNOSTOU-CANAS, «La réparation du préjudice» (cit. n. 1), p. 324, vede in P. Mich. v 228 (47 d.C., Areos Kome) un richiamo alla nozione di ἀνήκεστος ὕβρις, da intendersi come equivalente alla nozione latina di *iniuria atrox*, mentre il racconto contiene solo la formula ὕβριν μοι ἐπέτελεσεν tipica di petizioni coeve. L'aggressione di P. Mich. v 228 per la sua gravità e per le modalità con cui viene realizzata potrebbe bene da noi essere definita un caso di *iniuria atrox*, ma è da escludere che il richiamo a una normativa *de iniuria* potesse essere già nelle intenzioni del redattore e tanto meno del presentatore della denuncia, e non si può accertare se la questione proprio in base a quanto testimoniato dall'editto di Petronio Mamertino sarebbe stata sottoposta al tribunale del prefetto: l'editto riporta molto probabilmente il testo di un'ordinanza precedente, ma non siamo autorizzati a

Allo stesso modo che per ὕβρις, dobbiamo pensare che dall'inizio del II secolo in Egitto possa essere iniziata – o comunque diventi significativa – la parziale risemantizzazione della parola βία, sotto influsso del latino *vis* e delle relative elaborazioni legislative, e che dal quel periodo si comincino a presentare specificamente petizioni e accuse per βία. Anche in epoca romana nella maggioranza dei casi βία conserva il mero valore descrittivo, ma può a volte rappresentare un esplicito riferimento a una categoria di delitto.

Osserviamo che dal tardo II secolo, in petizioni e simili documenti, βία viene indicato come specifico soggetto di casi, e, come avviene per ὕβρις, spesso mettendo il termine bene in evidenza in preamboli che aprono la petizione.<sup>78</sup> i petenti dichiarano di presentare l'appello «perché hanno subito βία da parte di ...» con espressioni del tipo βίαν πάσχωιν ὑπὸ (...).<sup>79</sup> Tra i molti esempi, significativo è *P. Berl. Möller 13 verso* (fine III–inizio IV d.C.), un «progetto» di petizione al prefetto velocemente abbozzato, dove il nome dei querelanti è stato volontariamente omesso,<sup>80</sup> ma dove si ini-

retrodatare all'inizio del primo secolo l'introduzione di quelle regole in Egitto e la loro ricezione nella pratica in base a una classificazione di reati e a una definizione di competenze giudiziarie che viene testimoniata solo in un documento di epoca adrianea.

<sup>78</sup> *P. Amb.* II 78 (184 d.C., Soknopaiou Nesos, al centurione = duplicato *P. Prag.* III 209); *P. Mich.* VI 426 (199–200 [?] d.C., Karanis, all'epistratego); *WChr.* 461 (200–203 d.C., Kerkosucha, Arsinoite); *BGU XI* 2061 (210 d.C., Alessandria, al prefetto); *P. Berl. Frisk* 3 (= *SB* V 7517, 211–212 d.C. circa, Ptolemais Euergetis, al prefetto); *P. Oxy.* LX 4071 (241–244 d.C. [?], Oasis Parva, a un vice-epistratego, testo frammentario); *P. Bostra* I (260 d.C., Bostra, provincia di Arabia. Edizione in J. GASCOU, «Unités administratives locales et fonctionnaires romains. Les données des nouveaux papyrus du Moyen Euphrate et d'Arabie», [in:] W. ECK & E. MÜLLER-LUCKNER (edd.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, pp. 71–73); *P. Cair. Isid.* 63 (297 d.C., Karanis, al *beneficiarius* στατίζων); e numerosi altri esempi nei secoli successivi. Sul uso di aprire le petizioni con preamboli, che possono avere sia carattere retorico che sostanziale, cfr. l'*excursus* di FRISK in nota a *P. Berl. Frisk.* 3 (pp. 81–91), e T. HAUKEN, *Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181–249*, Bergen 1998, *passim*, in particolare pp. 265–268.

<sup>79</sup> Cfr. J.-L. FOURNET, «Notes critiques sur des pétitions du Bas-Empire», *JfurP* 28 (1998), pp. 7–18, a p. 4, che cita come esempi di questa costruzione *P. Amb.* II 78 (184 d.C.), *P. Cair. Isid.* 68 (309–310 d.C.), *P. Abinn.* 44 (342 d.C.).

<sup>80</sup> Alla l. 18 [-ca.?- διασημ]οτάτω ἡγεμόνι π(αρά) τῶος καί τῶος.

zia con un preambolo dove questo tipo di identificazione dell'accusa è allo stato di modello (l. 21 ] *καὶ βίαν παθόντες ὑπὸ τούτου (...)*). Analoga espressione ma al di fuori del testo di una petizione si legge in *P. Mich.* v1 365, brano di un verbale di udienza davanti all'epistratego, vergato sul verso del citato *P. Mich.* v1 426 (*(...) βίαν πάσχων δέομαι τῶν ἀπὸ σοῦ δικαίων τυχεῖν (...)*) ma riguardante un'altra vicenda di alcuni anni prima,<sup>81</sup> dove nelle parole di un avvocato la *βία* è associata a *ὑβρις* e *ἐργολαβία*<sup>82</sup> come argomento della causa, ll. 6–9: *βίαν δὲ παθὼν καὶ ὑβριν καὶ ἐργολαβίαν ἐνέτυχέν σοι κατὰ Χα[ι]ρήμωνος Μάρωνος*. Allo stesso modo *P. Sakaon* 31, il verbale dell'udienza che segue a *P. Sakaon* 36 [= *P. Ryl.* II 114, c. 280 d.C.], petizione al prefetto per appropriazione indebita di un gregge,

<sup>81</sup> Gaius Iulius Ptolemaios, il cui avvocato parla in *P. Mich.* v1 365, e Gemellus alias Horion (il petente in *P. Mich.* v1 426) hanno in comune la cittadinanza di Antinoopolis, e proprio sulla necessità di convocare l'accusato a Antinoopolis verte la richiesta dell'avvocato in *P. Mich.* v1 365. È per questa associazione di elementi quindi che Gemellus teneva tra le sue carte, proprio sul verso di *P. Mich.* v1 426, anche una copia di quel precedente giudiziario (che riguardava probabilmente una persona di sua conoscenza, come lui antinota residente a Karanis: cfr. *P. Mich.* iv.2, p. 55).

<sup>82</sup> Cfr. *P. Wisc.* II 48, frammento di un verbale di procedimento della seconda metà del II secolo: l. 29 *τὴν γεινομένην μοι βίαν καὶ ἐργολαβίαν*. I termini *ἐργολαβία* e *ἐργολαβέω* nel linguaggio dei papiri assumono a volte una connotazione nettamente negativa e, a partire dal generico significato di «trarre profitto» ben attestato in letteratura, vengono generalmente usati per indicare imposizioni indebite (anche lavori obbligatori) da parte di ufficiali e funzionari: cfr. *P. Brem.* 38 (118 d.C., Hermopolis?), l. 4, *BGU* I 340 (148/149 d.C. o dopo, Ptolemais Euergetis), ll. 16–17, *SB* v1 9458 (2ª metà II d.C., Tebtynis), l. 14 e l. 19, *SB* xiv 11904 (circa 184 d.C., Tebtynis), l. 11, *P. Lond.* II 342 (p. 173, 185 o 217 d.C., Soknopaiou Nesos), l. 16, *P. Lips.* II 145 recto (189 d.C., Arsinoite?), l. 25, *P. Mich.* v1 425 (198 d.C., Karanis), l. 13, *P. Lund.* IV 1 (= *SB* v1 9340, 198 d.C., Bakchias), ll. 26 e 30, *SPP* xxii 49 (200/201, Soknopaiou Nesos), ll. 16–17, *P. Vet. Aelii* 9 (ca. 250–255 d.C.), l. 6 (cfr. il commento all'edizione, pp. 216–217), e cfr. *SEG* 37 (1987), n. 1186 (HAUKEN, *Petition and Response* [cit. n. 78], pp. 217–243, n. 6) l. 10 (giusta la traduzione «profiteering» data da C. P. JONES, «An edict of Hadrian from Maroneia», *Chiron* 41 [2011], p. 322). Al di fuori del linguaggio delle clausole contrattuali, dove *ἐργολαβία*, *ἐργολαβέω* e *ἐργόλαβος* hanno i precisi significati di «contratto», «assunzione di incarico», «stipulare un contratto», «contraente» o «appaltatore» – ben attestati anche in papiri e iscrizioni –, questi termini venivano quindi spesso usati per descrivere un comportamento illecito di qualcuno che detiene un incarico pubblico e che approfitta della propria posizione, e *P. Mich.* v1 365 e *P. Wisc.* II 48 suggeriscono che *ἐργολαβία* poteva indicare la denominazione del relativo reato nel linguaggio legale.

mostra come il sostantivo caratterizzasse il linguaggio forense: l'avvocato della querelante Artemis fa esplicito appello alla repressione della βία (due volte alla l. 6), facendo evidentemente riferimento alla condotta dell'accusato Syrion, mentre il termine non era stato utilizzato nella petizione.

Tenendo conto che è sulla base del nuovo apporto «romano» che bisogna valutare gli usi del termine βία dal II secolo in poi, si deve comunque distinguere tra casi dove la parola conserva il suo generico valore semantico – rientra in locuzioni che hanno una banale funzione fraseologica e che sono legate a un comune uso linguistico – e casi che richiamano esplicitamente un vero e proprio concetto giuridico. A partire dalla metà del II secolo βία comincia anche a essere inclusa in formule stereotipate che ne promuovono l'uso a prescindere dall'identificazione di una precisa tipologia di reato: il nesso di βία e ἀθασία è presente in diverse petizioni tutte collocabili intorno al II secolo,<sup>83</sup> usato sia per descrivere l'arroganza e l'illegittimità di alcuni atti sia per descrivere l'indole avida e l'arrogante stile di vita di chi li compie. In tali espressioni formulari da quest'epoca in poi si alternano fra di loro anche le parole πλεονεξία,<sup>84</sup> τυραννίς,<sup>85</sup> ἀναίδεια e τόλμη,<sup>86</sup> che confermano un'equiparazione semanti-

<sup>83</sup> Un elenco ne fornisce FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), p. 15, n. 32: *P. Fouad.* 26 (158-159 d.C.), l. 13, *P. Mich.* III 175 (193 d.C.), l. 14, *P. Mich.* VI 422 (197 d.C.), ll. 25-26, *P. Mich.* VI 423 (197 d.C.), l. 5, *P. Mich.* VI 426 (199-200?), l. 10, *P. Münch.* III 74 (158 d.C.), ll. 5-6, *PSI* IV 281 (circa 141 d.C.), l. 33, *PSI* XIII 1323 (147-148 d.C.), l. 6, ai quali sono da aggiungere *SB* I 4284 (207 d.C.), l. 9: Ὁρσεύς τις ἀνήρ βίαιος καὶ ἀθάδης, κτλ. e *P. Euphr.* 2 (244-250 [?] d.C.), ll. 8-10: Βαρσημιαίος τις Θαΐμου, ἀνήρ πάνυ βίαιος καὶ ἀθά[δης ὑπάρ]χων, κτλ.

<sup>84</sup> FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), p. 12.

<sup>85</sup> Cfr. FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), p. 13 e nota 23 per le attestazioni di βία e τυραννίς nella letteratura di età imperiale. Soprattutto dal IV secolo la famiglia lessicale di τυραννέω sviluppa il senso di «estorcere, agire con violenza», associato a βία in espressioni pleonastiche: cfr. FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), pp. 12-14, e cfr. *Clem. Alex., Protr.* IV 49, 2 per «usare violenza» (cfr. *GI* s.v. τυραννέω). Cfr. l'uso di τυραννία in *SB* VI 9105 (198 d.C.), ll. 13-15.

<sup>86</sup> Per τόλμη + ἀθασία cfr. FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), p. 15 nota 31, che segnala *P. Oslo* II 22 (127 d.C.), l. 6, *P. Mich.* III 174 (144-147 d.C.), l. 9, *SB* VI 9527 (385-412 d.C.), l. 6. Sono da aggiungere i casi di τόλμη associata a βία in *P. Lond.* II 358 (p. 171 = *MChr.* 52, 150-154 d.C.), l. 5 (τόλμης καὶ βίας ἀντεχομένων...), a ἀναίδεια in *SB* VI 9458 (2ª metà II d.C.), l. II (ἀπαιτεῖ τῇ ἑαυτοῦ τόλμη καὶ ἀναιδείᾳ ὅλους (l. ὀβολοῦς) λ), a παρανομία in *P. Oxy.* VIII III9 (253 d.C.), l. 8 (προσήλθομεν τῇ κρατίστη βουλή ὑψηγῆσάμενοι τὴν

ca di tutti questi termini all'interno di coppie che quindi, come evidenziato da Jean-Luc Fournet,<sup>87</sup> risultano pleonastiche. Sono usate dagli scrivani per caricare i toni e dipingere l'avversario nel modo più negativo possibile, al fine di inquadrare come frutto di avidità atti che devono essere presentati come completamente illegittimi: proprio l'interscambiabilità delle parole permette di escludere che tali formule vogliano richiamare definizioni giuridiche, e le fa intendere come stilemi retorici che ricompaiono in diverse epoche in letteratura.<sup>88</sup>



#### 6. RICHIAMO ALLE NOZIONI DI BIA E YBPIΣ NELLA PETIZIONE DI DIONISIA E ALTRI DOCUMENTI COEVI

Accanto a molti documenti, in particolare petizioni, dove il semantema -βια- continua a essere diffuso per indicare una generica costrizione oppure l'arroganza o il potere<sup>89</sup> degli avversari, la loro indole violenta, in alcuni

τόλμαν και τὴν παρανομίαν τοῦ αὐτοῦ ἀμφοδογραμματέως). Per ἀναίδεια in petizioni cfr. SB VI 9105 (198 [?] d.C.), ll. 9 e 12 (οὐκ ἀγνοεῖς τὰς ἀναιδείας καὶ τὰς πειράσεις, κτλ.), SB VI 9421 (111 d.C.), l. 12 (ἐξύβρισεν ἡμᾶς ῥήτοῖς τε καὶ ἀρρήτοις, γυνὴ ἀναιδεία μεγίστη καὶ θράσει κεχορηγημένη).

<sup>87</sup> FOURNET, «Notes critiques» (cit. n. 79), p. 13.

<sup>88</sup> Cfr. ad esempio Men., *fr.* 210 Körte (ἀλλ' ἔστι τόλμης καὶ βίας ταῦτ' ὄργανα εὐρημέν' ἀνθρώποις ἀναιδέσω (...)), Polyb. *Hist.* I 37, 10 (ἕως ἄν ποτε διορθώσονται τὴν τοιαύτην τόλμαν καὶ βίαν), Plut. *Pyrrhus* 30, 9 (τότε δ' ὑπερβάλλον τόλμη καὶ βία τοὺς προτέρους ἀγῶνας.), Strab. IV 4, 2 (πλὴν βίας καὶ τόλμης οὐδὲν ἔχοντας τὸ συναγωνιζόμενον).

<sup>89</sup> Per la descrizione di generica arroganza e indole violenta cfr. PSI XIII 1323 (147-148 d.C.), ll. 4-10; SB XX 14401 (147 d.C.), ll. 6-14; P. *Münch.* III 74 (158 d.C.), l. 6; BGU I 45 (203 d.C.), l. 10; P. *Flor.* I 58 (dopo gen./febb. 234 d.C.), ll. 7-8. Per la qualificazione del potere o dello strapotere a livello locale degli avversari, cfr. P. *Oxy.* XLIX 3468 (1 d.C.), ll. 24-25 (gli editori del papiro traducono βίαιος ὑπάρχων come «being a violent man», ma βίαιος qui può avere un'ampia connotazione simile ad «arrogante», indicando chi ha la volontà di nuocere perseguendo i propri interessi anche a costo di opporsi alle disposizioni delle autorità, oppure semplicemente «potente», «forte» - cfr. PREISIGKE, *WB*, s.v., che cita P. *Oxy.* IV 803 - nel senso che Harsiesis ha effettivamente la capacità di tenere

casi il sostantivo *βία* viene usato per identificare immediatamente l'argomento di violazioni,<sup>90</sup> in casi di appropriazioni indebite e sposessamenti illegali, in particolare da parte di creditori che prendono possesso di beni di debitori senza ufficiali pronunciamenti e autorizzazioni delle autorità, che collimano con la giurisprudenza latina e in particolare con la normativa *de vi* e *de vi armata*<sup>91</sup> e la *lex Iulia de vi privata*.<sup>92</sup> Evidente è il riferimento a questo tipo di legislazione in una petizione su un'usurpazione di terra proveniente da fuori dell'Egitto: in *P. Euphr.* 1 (245 d.C., Antiochia, Syria Coele) in conclusione si chiede esplicitamente che la *βία* venga impedita (κελεύσαι ... ἐν ἀκεραίῳ πάντα τηρηθῆναι καὶ βίαν κωλυθῆναι, κτλ.). Nelle righe precedenti chi ha concepito il testo della petizione fa esplicito richiamo alle normative imperiali su questa materia:<sup>93</sup>

*P. Euphr.* 1, ll. 10-13: ἐπεὶ οὖν ἕως τῆς δευρο τὸ πρᾶγμα κρίσιν οὐκ ἔλαβεν, ἐπιχειροῦσιν δὲ οἱ συγκωμῆται ἐκβάλλειν ἡμᾶς τῆς χώρας ἐν ἣ τυχάνομεν καὶ βιάζεσθαι πρὸ δίκης, κελεύουσιν δὲ αἱ θεῖαι διατάξεις (...), τοὺς καταλαμβανομένους ἐν τῇ νομῇ μέχρι δίκης ἐκείνους ἐν αὐτῇ εἶναι, κτλ.

Sembra che abbia in mente la sentenza di Marco Aurelio testimoniata in *D.* XLVIII 7, 7 («quisquis igitur probatus mihi fuerit rem ullam debitoris non ab ipso sibi traditam sine ullo iudice temere possidere, eumque sibi ius in eam rem dixisse, ius crediti non habebit» = *D.* IV 2, 13, con varianti testuali) in parte ricalcandone le parole.

testa alle autorità del *nomos*); *P. Mil. Vogl.* 1 27 col. 1 (128 d.C.), ll. 11-12; *P. Fouad* 1 26 (= *SB* v 8252, 158-159 d.C.), ll. 10-16; *SB* 1 4284 (207 d.C.), l. 9; *P. Flor.* 111 382 (= *P. Flor.* 1 57, 222 d.C.), l. 54; *P. Euphr.* 2 (244-250 [?] d.C., Birtha Okbanon, Syria Coele), ll. 8-10; *PSI* XIII 1337 (ca. 250-260?), ll. 17-19; per ulteriore analisi di tale lessico in questi e altri documenti rimando alla mia tesi di dottorato sulle petizioni nell'Egitto romano (Università degli Studi di Firenze, 2012) di prossima pubblicazione.

<sup>90</sup> Oltre alle petizioni già citate dove *βία* è al centro del preambolo della petizione, l'intenzione di un riferimento giuridico si può ravvisare in *P. Oxy.* VIII 1120 (inizio III d.C.), ll. 10-20, *SB* 1 4284 (207 d.C.), l. 11.

<sup>91</sup> *D.* XLIII 16.

<sup>92</sup> *D.* XLVIII 7.

<sup>93</sup> Cfr. il commento nell'edizione di FEISSEL e GASCOU, pp. 73-74.

Così a partire dal II secolo e nel corso di processi si formulano specifiche accuse di *βία*, di cui si discute la congruenza in termini legali e che possono diventare soggetto di calunnie, come in *P. Oxy.* II 237 (186 d.C.), la petizione di Dionisia. Taubenschlag,<sup>94</sup> seguito da Dahlmann,<sup>95</sup> cita la menzione di *βία* in questo testo come caso dove non è possibile identificare i dettagli della questione. Ma è in realtà uno degli esempi più importanti dove le accuse di *ὑβρις* e *βία*, intese come nozioni giuridiche, sono sottoposte a valutazione degli organi giudiziari e dalla parte accusata rigettate come prive di fondamento giuridico e fattuale.

Chairemon, il padre di Dionisia, in precedenti appelli alle autorità (presentati mediante *epistole*) ha formulato un'accusa di *ὑβρις* (verso la figlia) e *βία* (verso il genero):

*P. Oxy.* II 237, col. VI, ll. 13–15: (...) ἀνέδωκα ἐπιστολὴν Λογγαίῳ Ρούφῳ τῷ λαμπροτάτῳ, ἀξιῶν τότε ἂ προσήνεγκα αὐτῇ ἀνακομίσασθαι κατὰ τοὺς νόμους, οἰόμενος ἐκ τοῦ(του) παύσεσθαι αὐτὴν τῶν εἰς ἐμέ ὑβρεων.<sup>96</sup>

*P. Oxy.* II 237, col. VI, ll. 16–19: ἐπεὶ οὖν, κύριε, ἐπιμένει τῇ αὐτῇ ἀπονοίᾳ ἐνυβρίζων<sup>97</sup> μοι, ἀξιῶ τοῦ νόμου διδόντος μοι ἐξουσίαν οὐ τὸ μέρος ὑπέταξα ἵν' εἰδῆς ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς οἰκίας μηδεμίαν μοι βίαν γίνεσθαι ἢ φ' οὐτινος τῶν τοῦ Ὁρίωνος ἢ αὐτοῦ τοῦ Ὁρίωνος συνεχῶς ἐπαγγελλομένου.<sup>98</sup>

L'evocazione di questi termini di ambito giuridico da parte di Chairemon non appare legata a un'accusa di violenza fisica, né sembra che l'in-

<sup>94</sup> TAUBENSCHLAG, *The Law* (cit. n. 1), p. 447, n. 90.

<sup>95</sup> DAHLMANN, *Ἡ βία* (cit. n. 26), p. 9 nota 1.

<sup>96</sup> «... consegnai all'illustrissimo Longaeus Rufus una lettera, chiedendo allora di recuperare, secondo le leggi, quanto le avevo dato, pensando che così avrebbe posto fine agli atti di *hybris* contro di me».

<sup>97</sup> *l. ἐνυβρίζουσα.*

<sup>98</sup> «Poiché dunque, signore, ella persiste nella medesima dissennatezza continuando a oltraggiarmi, chiedo di esercitare la facoltà concessami dalla legge – parte della quale cito qui sotto per tua informazione – di allontanarla, contro la sua volontà, dalla casa del marito, e che non sia compiuto alcun atto di *bia* contro di me da parte di Horion o di chiunque dei suoi, poiché egli continua a farne minaccia».

tento di Chairemon fosse richiamare un tale scenario. Egli cerca di dipingere con questi termini pregnanti la disputa patrimoniale tra lui e la figlia, in cui il padre alla fine, essendo in ristrettezze finanziarie, cerca di riappropriarsi dei beni della donna costringendola a divorziare. Ὑβρις viene riferita genericamente a un comportamento di «insolenza» da parte della figlia nel suo opporsi alle decisioni del padre – ma nei fatti sappiamo che l'opposizione di lei si realizzava attraverso i procedimenti legali di questo lungo processo – e si insinua che βία possa essere realizzata dal marito di Dionisia, Horion, poiché egli «minaccia» di farne uso. In sostanza si tratta di improprietà terminologica, adottata forse maliziosamente, perché in un contesto giudiziario Chairemon fa uso in senso assai lato dei termini che rientrano in più precise definizioni normative, influenzate dalla terminologia latina. E difatti in risposta a queste accuse a lui presentate il prefetto Pomponius Faustianus – romano che avrà avuto in mente le categorie giuridiche romane – ordina in una lettera allo stratego di indagare precisamente sull'accusa di βία, e tale ordine viene riportato da Dionisia:

*P. Oxy.* II 237, col. VI, ll. 32–34: Π[ο]μπώνιος Φαυστιανὸς Ἰσιδώρω στρατηγῷ [Ὁ]ξυρυγγε[ί]τ[ο]υ χαίρειν. τὰ γραφέντα μοι ὑπὸ Χαιρήμονος γυμνασιαρχήσαντος τῆς Ὀξυρυγγειτῶν πόλεως αἰτιωμένου Ὁρείω[να ἄν]δρα θυγατρὸς αὐτοῦ ὡς βίαν ὑπ' αὐτοῦ πάσχ[ο]ντος ὑποταχθῆναι ἐκέλευσα.

Ma nella risposta diretta alla petizione di Chairemon (scritta in forma di «lettera»)<sup>99</sup> Dionisia, oltre a far presente che è stato fatto esplicito divieto di presentare «lettere» su casi privati,<sup>100</sup> non intende svelare semplicemente l'inaccuratezza terminologica del suo avversario: Dionisia – o meglio, il suo legale – ne approfitta per rispondere a delle vere e proprie accuse di ὕβρις e βία in senso tecnico – e così erano state prese anche dal

<sup>99</sup> Cfr. G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*. II 1: *L'introduzione del giudizio*, Milano 1979, p. 103.

<sup>100</sup> Cfr. FOTI TALAMANCA, *Ricerche* (cit. n. 99), p. 107: «Anche se presentato ugualmente in cancelleria l'*hypoemema* continuerebbe ugualmente a differenziarsi, secondo noi, dall'*epistula* per quanto concerne il modo della consegna, dando una giustificazione al divieto a cui si fa riferimento in *P. Oxy.* 237, col. VI, ll. 6–7».

prefetto – e confutare le accuse nei dettagli denunciando la «stranezza» (τὸ *καμνότερον*, l. 22) di simili illazioni, puntando a dimostrare la loro assurdità logica. Viene rigettata la prima accusa

*P. Oxy.* II 237, col. VI, ll. 20–21: οὐδέμιν μὲν οὔτε ὕβριν οὔτε ἄλλο ἀδίκημα εἰς αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ ἐφ’ ᾧ μέμφεται δεῖξαι ἔχων, ἐπὶ φθόνῳ δὲ μόνον [λο]ιδοροῦμενος ὡς (?)<sup>101</sup> δεινὰ πάσχων ἀπ’ ἐμοῦ (...),

e, con un ragionamento ancora più stringente, la seconda accusa

*P. Oxy.* II 237, col. VI, ll. 22–25: (...) τὸ *καμνότερον*, βίαν πάσχειν ὑπὸ τοῦ ἀνδρός μου προφερόμενος τοῦ καὶ μετὰ {καὶ με[τὰ]} τὴν πρὸς αὐτόν μου συγγραφὴν ἐν ᾗ εἶχεν τὸ δίκαιον καθαρὸν μου προσενηνεγμένον συνχωρήσαντός μοι καὶ ἐπὶ τῆς μ[η]τρῶας οὐσίας συννευδοκῆσαι βουλευθείση αὐτῷ ὑποτιθεμένῳ τὴν οὐσίαν ταύτην πρὸς ὅλα (τάλαντα) η.

L'accusa di βία contro il marito di Dionisia è presentata come «sorprendente», in quanto il matrimonio e i relativi patti si svolsero col pieno consenso di Chairemon. E dunque tali accuse non possono che essere dettate da «malizia» (cfr. col. VI, l. 21 φθόνῳ).<sup>102</sup> Mentre quindi Chairemon attribuiva βία a Horion solo probabilmente per qualificarne un generico atteggiamento, dalla controparte – così come dal prefetto Pomponius Faustianus – viene intesa come un'accusa di *vis* esercitata dal marito nella stipulazione dei patti e che quindi vizierebbe il rapporto matrimoniale.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> *BL* I 318.

<sup>102</sup> Le accuse infondate lanciate da Chairemon sono presentate semplicemente come calunniose e diffamatorie, e si sente l'esigenza di trovarvi una motivazione, addebitandole a generica invidia e malevolenza. È certo che Dionisia nel complesso del suo appello caratterizza gli attacchi legali di Chairemon come un atteggiamento persecutorio e aggressivo, come d'altronde sembra voglia fare Chairemon nel descrivere le azioni di Dionisia e del marito: entrambe le parti quindi tendono a descrivere come «violenti» e oltraggiosi (caricando i toni) comportamenti e azioni che, da quello che loro stessi riferiscono, sembra rimangano all'interno di un contenzioso che procede coi mezzi e nei modi previsti dalle leggi.

<sup>103</sup> Cfr. *PSI* XIV 1421 (III d.C. [?]), petizione che riguarda probabilmente una contesa familiare su una dote, dove si conclude con ἐπιδίδωμι τὰ βιβλία ἀξιῶ(ν) [τ]ὴν γινομένην κατ' ἐμοῦ βίαν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Μακεδονίου ἀνασταλῆναι.

È dato che l'accusa una volta intesa in questo modo è manifestamente inapplicabile alla situazione presente, Dionisia la mette in primo piano per presentare come menzognere e calunniose le argomentazioni del padre.

Uno stretto confronto con la disposizione di Pomponius Faustianus riportata in *P. Oxy.* II 237 col. VI, ll. 32-34 è fornito da *SB* XXIV 16252 (163 d.C.), petizione all'epistratego in cui il veterano romano Gaius Julius Niger nel preambolo alla descrizione dei fatti dichiara esplicitamente di aver subito *hybris* da un funzionario egiziano (ll. 3-8: ὕ[βριω] πέπονθα ὑπὸ ἀνθρώπου Αἰγυπτίου [Ἰσιδώρου] Ἀ[χ]λλᾶ γραμματέ[ως ἐπιτ]ηρητῶν γενηματογραφουμένων [κώ]μης Καρανίδος (...) οὐ τὴν τυχοῦσαν), che in dettaglio nei suoi confronti avrebbe compiuto degli abusi amministrativi riguardanti una proprietà da lui acquistata (la parte centrale del racconto è molto danneggiata). E ancora una seconda volta Gaius Julius Niger mette in gran risalto la distinzione etnica tra lui e il suo avversario (ll. 28-29: ἀξιῶ ἄνθρωπος Ῥωμαῖος τ[οιαῦτ]α παθὼν ὑπὸ Αἰγυπτίου, κτλ.),<sup>104</sup> con l'evidente scopo di accattivarsi l'attenzione e la collaborazione dell'epistratego, che è il procuratore romano Vedius Faustus. Ma tutto ciò che l'epistratego poi risponde a questa petizione con una *subscriptio* in fondo al documento è ὁ [σ]τρατηγὸς ἂν ὕβριω γεγενημένην κ[ατ]αλάβηται, δηλώ[σ]ει μοι[ι], «se lo stratego verifica che *hybris* è stata commessa, mi informerà», mentre invece la petizione richiedeva che lo stratego mandasse direttamente l'accusato a giudizio presso l'epistratego. Dato che ci sono sconosciuti molti dettagli della vicenda, per noi rimane incerto se il richiamo all'ὕβρις o all'*iniuria* fosse fondato o pretestuoso,<sup>105</sup> e quindi se la tattica redazionale di questa petizione avrebbe portato a un suo fallimento.

<sup>104</sup> Questa è l'unica petizione in epoca romana in cui viene messa volontariamente in evidenza una distinzione etnica tra i contendenti. In petizioni di epoca tolemaica erano invece diverse volte messi in rilievo i privilegi dei greci nei confronti degli egiziani. Cfr. *P. Ent.* 79 del 222 a.C., in cui un greco lamenta di aver subito dei clamorosi atti di ὕβρις (ingiurie e oltraggi plateali) da parte di una donna della quale viene ben rimarcata l'origine «egiziana»; e cfr. *P. Ent.* 86, l. 9, del 221 a.C., per un altro esempio di conflitto che appare complicato dall'appartenenza etnica di persone coinvolte nei fatti.

<sup>105</sup> Sul reato di *iniuria* ipoteticamente applicato all'impedimento dell'esercizio di un diritto cfr. *D.* XLVII 10, 13, 7 e il commento di B. W. FRIER, *A Casebook on the Roman Law of Delict*, Atlanta 1989, pp. 185-186.

Ma questi casi testimoniano che in quest'epoca il richiamo in petizioni a termini che sono ormai legati a una legislazione che ha corrispondenze con le norme romane non ha solo valore retorico, ma comporta una verifica da parte degli organi inquirenti – che ai più alti livelli sono magistrati di origine romana che ragionano con le categorie linguistiche e giuridiche «latine»<sup>106</sup> sulla congruenza con i fatti delle parole impiegate nella petizione, intese come precise accuse; e pare quindi che la formulazione iniziale della petizione poteva essere fondamentale per la corretta prosecuzione di un procedimento. Si confronti *SB* VI 9329 (= *P. Bacch.* 20,<sup>107</sup> 171 d.C.) estratto di udienza con riportata una decisione di un ἀρχιερέυς, il quale dichiara ὁ στρατηγὸς προνοήσει βίαν μὴ γίνεσθαι, e *P. Stras.* I 5 (262/3 d.C., Hermopolites?), petizione riportata in copia di un verbale di udienza, in cui si discute di furti e di un generale clima di vessazioni, e dove il riferimento giuridico si può ritenere preciso: alla l. 9, εἰς τοῦτ[ο] ἡλικίας ἡκῶν πέπονθεν βίαν πα[ρ]ὰ πάντας τοὺς νόμου[ς],<sup>108</sup> κτλ., alla l. 18 la decisione del prefetto è [ἐπ]ισ[τ]ελῶ τῷ στρατη[γ]ῶ κ[α]ὶ τοῖς εἰρη- νάρχ[αι]ς, ὥστε, εἴ τι πρὸ[ς] βίαν ἐλήμφθη, τοῦτο ἀποκατασταθῆ τὴν ταχίστην [, κτλ.



<sup>106</sup> Discutibile quindi il sintetico appunto di N. LEWIS, «On paternal authority in Roman Egypt», *RIDA* 17 (1970), pp. 251–58 (rist. in: LEWIS, *On Government and Law* [cit. n. 64], pp. 120–127), a p. 252: «since our texts – at least prior to the Constitutio Antoniniana – lie outside the realm of Roman law».

<sup>107</sup> Edizione in *YCIS* 10 (1947), p. 256.

<sup>108</sup> La formula παρὰ τοὺς νόμους è diffusa in petizioni dall'inizio del III secolo in poi: *P. Flor.* III 382 (= *P. Flor.* I 57; 222 d.C., Moirai, Hermopolites), l. 33; *P. Oxy.* IX 1204 (299 d.C., Ossirinco), l. 3; *PSI Congr.* XXI 13 (dopo 284/285 d.C., Ossirinco), l. 111.9; *P. Amb.* II 80 (232–233 d.C., Arsinoite), l. 2 (da confrontare con *PSI VII* 807 [280 d.C., Ossirinco], che come *P. Amb.* II 80 denuncia un imprigionamento illegale: ἐπειδὴ οὐ κατὰ τοῦς νόμου(ς) κατέκλεισάν [μ]ε); e altri casi dal IV secolo in poi. Cfr. *P. Oxy.* XLIII 3094 (217/18 d.C., Ossirinco), l. 23, lettera che tratta di vicissitudini giudiziarie. A parte *PSI Congr.* XXI 13, il cui argomento è incerto, tutti questi altri casi del III secolo riguardano atti illeciti di funzionari.

## 7. CONCLUSIONI

Sulla base di queste testimonianze possiamo quindi ritenere che in certi casi, nell'uso dei papiri almeno dalla metà del II secolo d.C., il termine *βία* possa essere considerato come equivalente del latino *vis*, richiamandone lo stesso significato legale, e per richiamare le medesime leggi imperiali, anteriormente alle prime testimonianze papirologiche della clausola contrattuale discussa da Gaio (citato in *D.* XIX 2, 25, 6) che nel primo secolo esplicitamente affermava la diretta corrispondenza di queste parole in contesto legale, «*Vis maior, quam Graeci θεοῦ βίαν appellant, non debet conductori damnosa esse, si plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus: alioquin modicum damnum aequo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non aufertur ...*».<sup>109</sup> L'espressione *χωρὶς θεοῦ βίας* è attestata con sicurezza nelle clausole di contratti solo dall'inizio del III secolo (cfr. *P. Oxy.* XXXIV 2721, l. 24, del 234 d.C.) e la sua diffusione fu probabilmente promossa dall'ormai riconosciuto legame con le formulazioni contrattuali latine e nondimeno dall'autorità riconosciuta all'opera di Gaio.<sup>110</sup>

Dal II secolo in poi il semantema *-βια-* continuerà sempre a indicare frequentemente una generica costrizione, per lo più senza l'uso di violenza fisica, ma in alcuni casi il sostantivo *βία* verrà usato per identificare subito il soggetto di abusi o per fare diretto riferimento a una legislazio-

<sup>109</sup> Cfr. DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), pp. 48-60.

<sup>110</sup> Cfr. inoltre *P. Oxy.* LXXIV 5015 (III secolo), ll. 20-21; *SB* XXIV 16320 (293-304 d.C.), l. 18; *P. Kell.* I 19 a Appendix (ca. 299 d.C., riedizione in *SB* XXIV 15901), l. 18. Al tempo dello studio di DAHLMANN, *H βία* (cit. n. 26), cfr. p. 54, la più antica attestazione era ancora *P. Oxy.* XXII 2347 del 362 d.C.; DAHLMANN faceva notare come fosse la prima attestazione dopo Gaio, in un periodo in cui il diritto romano in Egitto era ormai ampiamente diffuso. Giustamente nel commento a *P. Oxy.* XXXIV 2721 l'editore J. REA constata come siano inevitabilmente da correggere vecchie opinioni (di LUSIGNANI, MITTEIS, citate in M. MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*, Milano 1914) che legavano a riforme giustiniane questo tipo di clausole che prevedono un'implicita assunzione di responsabilità col limite della *vis maior*. M. BERGAMASCO, «Una petizione per violazione di un contratto di tirocinio: *P. Kell. G.* 19.a», *Aegyptus* 77 (1997), pp. 7-26 (edizione di *SB* XXIV 15901) richiama il cfr. con *P. Heid.* IV 326, l. 21, del 98 d.C., dove un simile concetto si può vedere nell'espressione *πλήν συμφανοῦς ἀπωλ[εί]ας καὶ βια[ί]ου, κτλ.* (seguono lacune).

ne connessa con la legge romana e il termine *vis*, così come *ῥβρις* verrà sempre più connesso al termine *iniuria*. Non deve sorprendere che queste parole possano essere equivalenti nelle più tarde opere giuridiche, ma vediamo che almeno già dall'inizio del II secolo il latino può avere una reale influenza semantica sul lessico della lingua greca dei documenti amministrativi e giudiziari nella prassi provinciale. In seguito a questi e altri fenomeni di risemantizzazione più o meno palesi il significato di termini che vengono riconosciuti come traduzioni di parole latine può ampliarsi o specializzarsi per conformarsi a concetti latini, acquisire connotazioni nuove, così che le parole possono essere impiegate in contesti specialistici che prima erano loro estranei.<sup>111</sup>

A volte le fasi del processo di risemantizzazione non sono immediatamente riconoscibili quando i due termini corrispondenti nelle due lingue hanno un'ampia gamma di connotazioni, e quando l'impiego del termine risemantizzato non contraddice palesemente il suo significato originario:<sup>112</sup> cfr. l'influsso del latino riscontrato da Eleanor Dickey nell'uso di *ἔρωτῶ* e *παρακαλῶ* come verbi introduttivi delle richieste in lettere e petizioni.<sup>113</sup> Ma altre volte il fenomeno è manifesto, come nel caso del «repentino» diffondersi del termine *βιβλίδιον* risemantizzato sul latino *libellus* per indicare il concetto di «petizione», che alla fine della prima metà del II secolo scalza rapidamente i termini *ἀναφόριον* e *ὑπόμνημα* precedentemente in uso, più generici e potenzialmente ambigui.<sup>114</sup> Calchi semantici vengono adottati quindi non solo per significare istituti nuovi «d'impor-

<sup>111</sup> Repertori di termini greci utilizzati per istituti romani sono di D. MAGIE, *De Romanorum juris publici sacrique vocabulis sollemnibus in graecum sermonem conversis*, Leipzig 1905, e H. J. MASON, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto 1974, che per quanto accurati non hanno la pretesa di coprire tutti i campi del lessico; in particolare non affrontano i termini relativi ai concetti più astratti della lingua legale. A questo proposito, e sulle difficoltà e limiti di queste ricerche e compilazioni lessicali, cfr. le osservazioni di MOURGUES, «Écrire en deux langues» (cit. n. 71), p. 117 e nota 33.

<sup>112</sup> Cfr. MOURGUES, «Écrire en deux langues» (cit. n. 71), pp. 125-28.

<sup>113</sup> DICKEY, «Latin influence» (cit. n. 71).

<sup>114</sup> Cfr. U. WILCKEN in *APF* 5 (1913), pp. 262-264. Rimando alla mia tesi di dottorato (cit., nota 18), di prossima pubblicazione, per una completa rassegna e un dettagliato esame di questi termini nel linguaggio delle petizioni.

tazione» (indicati anche con prestiti e composti «ibridi»),<sup>115</sup> ma si insinuano nella lingua greca per adattarsi all'evoluzione del modo di pensare e concepire certi concetti o alla forma di linguaggio più adatta alla sfera giuridica, promossi dalla propagazione del diritto romano e dal fatto che chi amministrava la giustizia ai più alti livelli parlava latino.

Negli ultimi anni tentativi di valutare il peso esercitato attraverso le varie epoche dal latino sul greco sono stati compiuti analizzando la frequenza nei diversi secoli delle attestazioni papirologiche di prestiti latini e composti ibridi. Ma gli stessi Eleanor Dickey e Panagiotis Filos dichiarano la problematicità e i limiti dei risultati delle loro ricognizioni statistiche,<sup>116</sup> e inoltre suggeriscono soluzioni divergenti per spiegare l'alta frequenza di attestazioni di prestiti nei papiri tra il IV e il VII secolo.<sup>117</sup> Dickey in particolare accantona la spiegazione più plausibile, che è invece accettata da Filos: una volta che una parola – o un particolare suo utilizzo – è ammessa in una lingua, la sua alta frequenza nei secoli seguenti non è necessariamente indicativa della perdurante influenza della lingua che ha causato il fenomeno lessicale, ma è probabilmente dovuta alle oggettive necessità che richiedono l'uso di un termine che non è più percepito come «alieno»; ed è quindi un risultato dell'alto livello di bilinguismo greco-latino dei secoli precedenti.<sup>118</sup> I riscontri che possono fornire i documenti papiracei

<sup>115</sup> Liste di riferimento per i prestiti, cioè per parole latine entrate direttamente nell'uso della lingua greca sono di S. DARIS, *Il lessico latino nel greco d'Egitto*, Barcelona 1991 (2<sup>a</sup> ed.), e I.-M. CERVENKA-EHRENSTRASSER & J. DIETHART, *Lexikon der lateinischen Lehnwörter in den griechischsprachigen dokumentarischen Texten Ägyptens mit Berücksichtigung koptischer Quellen* [= *MPPER*, N.S. XXVII 1.], Wien 1996–2000. Sui composti ibridi cfr. P. FILOS, «Greek papyri and Graeco-Latin hybrid compounds», [in:] EVANS & OBBINK (edd.), *The Language of the Papyri* (cit. n. 71), pp. 221–252.

<sup>116</sup> Cfr. FILOS, «Greek papyri» (cit. n. 115), p. 248: «A complete study must look beyond the statistics at the individual words in their context».

<sup>117</sup> Cfr. E. DICKEY, «Latin influence on the Greek of documentary papyri: An analysis of its chronological distribution», *ZPE* 145 (2003), pp. 249–257, alle pp. 256–57, e FILOS, «Greek Papyri» (cit. n. 115), pp. 238–39.

<sup>118</sup> In generale sul bilinguismo greco-latino si tenga presente, tra i contributi più recenti, ADAMS, *Bilingualism* (cit. n. 71), molti degli articoli raccolti in J. N. Adams (ed.), *Bilingualism in Ancient Society*, Oxford – New York 2002, e in EVANS & OBBINK (edd.), *The Language of the Papyri* (cit. n. 71), e J.-L. FOURNET, «The multilingual environment of Late Anti-

possono permettere di osservare lo sviluppo diacronico di questi fenomeni e identificare particolari fasi di romanizzazione ideologica, investigando quali siano i periodi in cui ogni termine – o una famiglia lessicale – ha subito i primi impulsi all'acquisizione di una nuova connotazione e quindi quali fattori abbiano portato alla sua diffusione.


*Roberto Mascellari*

---

Dipartimento di Lettere e Filosofia  
Università degli Studi di Firenze  
Istituto Papirologico «Girolamo Vitelli»  
Borgo degli Albizi 12  
Firenze  
ITALIA  
e-mail: *roberto.mascellari@gmail.com*

que Egypt: Greek, Latin, Coptic, and Persian documentation», [in:] R. S. BAGNALL (ed.), *The Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford – New York 2009, pp. 418–451.

**T H E J O U R N A L O F J U R I S T I C P A P Y R O L O G Y**  
**Supplement XXIV**



ISBN 978-83-930425-3-7



9 788393 184253 7